Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° | **Roma - Mercoledì, 15 ottobre 1930 - Anno VIII** | **Numero 241**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A. L. I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Gnaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth, L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1697.**

REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. 1367.

Istituzione di una Scuola di ostetricia annessa all'Arcispedale di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634;
Veduto il regolamento per le Scuole di ostetricia, approvato con R. decreto 19 gennaio 1928, n. 407;
Vista la richiesta dell'Arcispedale di Ferrara relativa alla istituzione, in quella città, di una Scuola di ostetricia annessa all'Arcispedale stesso, ed a totale carico di esso, e posta sotto la vigilanza della Regia università di Bologna;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1930 è istituita in Ferrara una Scuola di ostetricia annessa all'Arcispedale della stessa città ed a totale carico di esso.

La Scuola è posta sotto la vigilanza della Regia università di Bologna.

Art. 2.

Il ruolo organico della Scuola di ostetricia di Ferrara è così costituito:
un professore direttore;
un assistente;
una levatrice maestra.

Il trattamento economico e la condizione giuridica del personale predetto saranno stabiliti con regolamento interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 27. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1930.

Approvazione delle Convenzioni stipulate fra i delegati del Governo Italiano e quelli dei Governi d'Austria, Cecoslovacchia, Germania, Jugoslavia e Ungheria per l'adozione di prescrizioni meno onerose, di quelle previste, per il trasporto sulle ferrovie di merci pericolose e nocive.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio movimento e traffico) n. MT532/15296/65 del 16 agosto 1930-VIII;
Vista la nota n. 224913 del 25 luglio 1930-VIII del Ministero degli affari esteri con la quale si delega al Ministero delle comunicazioni la firma delle Convenzioni di cui la relazione su detta;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le Convenzioni stipulate, in facoltà dell'art. 4, paragr. 2 della « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.) del 23 ottobre 1924, a Napoli il 10 aprile 1930-VIII fra i delegati del Governo Italiano da una parte e dei Governi della Repubblica Austriaca, della Repubblica Cecoslovacca, della Repubblica Germanica, del Regno di Jugoslavia e del Regno d'Ungheria dall'altra, firmate a:
Vienna il 26 maggio 1930,
Praga il 30 giugno 1930,
Berlino il 20 giugno 1930,
Belgrado il 23 luglio 1930,
Budapest il 17 giugno 1930,
relativamente all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle previste per il trasporto di merci pericolose e nocive, dall'Allegato I alla « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.) attualmente in vigore nei traffici ferroviari con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere per quanto riguarda l'entrata in vigore, le modalità di applicazione e la durata delle Convenzioni di cui all'art. 1.

Roma, addì 11 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

PREFAZIONE.

Il presente testo contiene prescrizioni speciali meno onerose di quelle comuni, vigenti per i trasporti di merci pericolose e nocive.

Esso sostituisce quello dell'Allegato I alla « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C. I. M.), del 23 ottobre 1924, per la parte che si riferisce alle merci delle Classi Ia, Ib, Ic, Id, Ie, e IIIa, e contiene deroghe alla « Osservazione preliminare » di detto Allegato I, nonchè alle prescrizioni per le merci delle Classi II, IIIb, IV, V e VI.

Il presente testo è applicabile *soltanto* ai trasporti in servizio internazionale *in transito per l'Italia,* cioè attraverso due transiti terrestri o attraverso un transito terrestre ed uno marittimo o viceversa. Per conseguenza, ai trasporti in servizio internazionale in provenienza o destinazione di stazioni italiane, continuano ad avere vigore le norme comuni dell'Allegato I alla C. I. M.

In particolare, valgono le seguenti norme:

1. Poichè l'accordo per l'adozione del presente testo, vige tra l'Italia da una parte e l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria dall'altra, è chiaro che il detto testo non si applica ai trasporti in provenienza, destinazione o transito di un'altro Stato.

2. L'adesione al detto testo di prescrizioni, da parte della Germania (egualmente come da parte dell'Italia) è stata limitata ai trasporti in transito per la Germania.

3. Pertanto il presente testo è applicabile ai trasporti in servizio internazionale, cioè scortati da lettera di vettura internazionale diretta, in provenienza o destinazione di stazioni austriache, cecoslovacche, jugoslave ed ungheresi, in transito attraverso l'Italia ed istradati attraverso le ferrovie dei Paesi aderenti al regime, cioè dell'Austria, della Cecoslovacchia, della Germania, della Jugoslavia e dell'Ungheria.

4. Le prescrizioni contenute nel presente testo non portano alcuna modificazione alle disposizioni interne in vigore circa la necessità di allegare ai documenti di trasporto i certificati speciali richiesti dalle disposizioni stesse (come per es.: permessi d'importazione, d'esportazione, di transito, certificati di accompagnamento, fogli di scorta, ecc.).

La distinzione fatta nelle prescrizioni, alla Classe I-a, nei titoli dei gruppi 1° e 2° tra esplosivi da mina ed esplosivi da tiro che possono essere trasportati in quantità illimitata sotto forma di collettame ed i medesimi esplosivi che possono essere spediti soltanto a carro completo, non ha alcuna influenza sulla tassazione prevista dalle rispettive tariffe per il collettame e per carri completi.

Prescrizioni per il trasporto di alcune merci pericolose e nocive valevoli — in deroga alle norme contenute nell'Allegato I alla « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.) del 23 ottobre 1924 — per i traffici ferroviari tra l'Italia da una parte e l'Austria, la Cecoslovacchia, la Germania, la Jugoslavia e l'Ungheria dall'altra, in base alle Convenzioni stipulate fra i Governi degli Stati medesimi e rese esecutive in Italia con decreto Ministeriale dell'11 settembre 1930-VIII, n. 546 (in vigore dal 1° ottobre 1930-VIII).

OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Nell'« *Osservazione preliminare* » all'Allegato I, devesi sostituire, nel settimo capoverso, prima e seconda riga, le parole « conforme ai modelli N. 1, N. 2 e N. 3 » con le seguenti: « *conforme ai modelli 1, 1a, 1b, 2 e 3.*

I. - MATERIE SOGGETTE AD ESPLOSIONE.

I. a. - Esplosivi da mina e da tiro (*).

Sono ammessi al trasporto soltanto gli esplosivi appresso indicati:

A. — ESPLOSIVI DA MINA (**).

1° Gruppo: *Esplosivi di sicuro maneggio ammessi al trasporto in piccole partite senza limitazione di quantitativo.*

a) *Esplosivi al nitrato di ammonio* (costituente principale, nitrato di ammonio) e cioè, in quanto essi tenuti per 48 ore alla temperatura di 75° Celsius non sviluppino ossidi azotati e che non siano più pericolosi prima e dopo la prova, all'urto, allo sfregamento o al contatto di una fiamma, delle sostanze esplosive di paragone così composte: 80 % di nitrato di ammonio, 12 % di trinitrotoluolo, 4 % di farina di legno e 4 % di nitroglicerina semprechè essi a norma delle prescrizioni dello Stato di partenza siano ammessi al trasporto per ferrovia, come esplosivi di sicuro maneggio.

Il fabbricante deve costantemente assicurarsi con ripetute prove della regolare composizione dell'esplosivo ed accertarsi altresì che l'esplosivo stesso non è più pericoloso dell'esplosivo di paragone. Senza pregiudizio per la responsabilità del fabbricante, l'Autorità competente di sorveglianza dello Stato di partenza può verificare in qualsiasi tempo l'adempienza delle citate disposizioni e, se del caso, proibire il trasporto dell'esplosivo.

b) *Nitrocomposti organici* e cioè: *trinitrotoluolo, hexanitrodiphemylanina e acido picrico.*

c) *Nitrocellulosa* (*fulmicotone, cotone - collodio*) in quanto risponda alle condizioni di stabilità e cioè:

α) *nitrocellulosa non compressa* contenente 75 parti in peso di nitrocellulosa secca e 25 parti in peso di acqua o di alcool (alcool etilico, propilico, butilico, amilico) oppure un miscuglio in parti eguali di questi alcool e canfora, inoltre nitrocellulosa non compressa, contenente azoto fino al 12 %, nella proporzione di 75 parti in peso di nitrocellulosa secca e di 25 parti di xilolo;

β) *nitrocellulosa compressa* contenente almeno 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

2° Gruppo: *Esplosivi che sono ammessi al trasporto soltanto a carro*:

a) *Nitrocomposti organici, allo stato umido,* con contenuto di almeno 25 % di acqua, sempre che allo stato asciutto tenuti per 48 ore alla temperatura di 75° Celsius non alterino il proprio peso e non siano più pericolosi all'urto allo sfregamento od all'accensione di quelli:

α) *insolubili in acqua* - come la tetranitromethylanilina (***);

β) *solubili in acqua* - come la trinitroresorcina: *trinitroresorzin.*

Le sostanze solubili in acqua, se allo stato umido, non devono lasciar colare del liquido.

b) *Esplosivi a base di clorati* (miscele di clorati alcalini od alcalino-terrosi con combinazioni ricche di carbonio, come carbone, idrocarburi, resine, olii, idrocarburi aromatici nitrati, farine di vegetali, sali inorganici e simili) - sem-

---

(*) A senso delle presenti disposizioni non vanno comprese fra gli esplosivi le sostanze non utilizzate pel tiro o per provocare esplosioni, le quali non possano detonare al contatto di una fiamma e non siano più sensibili del dinitrobenzolo, all'urto od allo sfregamento.

(**) Fino a nuovo avviso la nitroglicerina potrà essere sostituita fra gli esplosivi dal dinitroglicol.

(***) Fino a nuovo avviso la tetranitrometylanilina allo stato umido è ammessa al trasporto in piccole partite, in quantità non superiori ai 200 Kg.

prechè in base alle disposizioni del Paese mittente, essi siano ammessi al trasporto per ferrovia. Le miscele di clorati non devono contenere sali ammoniacali. All'urto, allo sfregamento ed alle accensioni non devono essere più pericolosi di un esplosivo al clorato composto di: 85 % di clorato di potassio e 15 % di colofonia.

Il fabbricante deve costantemente assicurarsi con ripetute prove della regolare composizione dell'esplosivo e accertarsi altresì che esso non sia più pericoloso di quello di paragone indicato.

c) *Pentaerytritetetranitrato* (*Nitropentaerytrite*) *umido* in cristallini fini uniformemente umettato col 30 % d'acqua.

d) *Polvere nera* (polvere esplosiva) *e miscele simili alla polvere nera* come p. e. salnitro esplosivo (miscela di salnitro di potassio o di sodio, zolfo e carbone in polvere in granelli o pressato) qualora all'urto, allo sfregamento e all'accensione non siano più pericolosi della polvere da caccia allo stato molto fino della seguente composizione: 75 % di nitrato di potassio, 10 % di zolfo e 15 % di carbone di frangola semprechè, secondo le prescrizioni del Paese mittente, siano ammesse al trasporto per ferrovia.

e) *Dinamite ed esplosivi simili alla dinamite,* semprechè in base alle prescrizioni del Paese mittente, siano ammessi al trasporto per ferrovia.

Essi non devono essere più pericolosi delle gelatine esplosive o della dinamite Gur.

B. — ESPLOSIVI DA TIRO.

1° Gruppo: *Esplosivi da tiro che sono ammessi al trasporto senza limitazione in piccole partite e precisamente*:

Polvere alla nitrocellulosa gelatinizzata a debole fumo e polvere di nitrocellulosa contenente nitroglicerina, a condizione che esse siano ammesse al trasporto per ferrovia come esplosivi di sicuro maneggio secondo le norme in vigore nel Paese mittente.

2° Gruppo (†): *Esplosivi da tiro che sono ammessi al trasporto soltanto a carro, e cioè*:

a) *Polveri alla nitrocellulosa, gelatinizzata a debole fumo, che non rispondono alle condizioni previste dal gruppo 1°.*

b) *Polveri alla nitrocellulosa non gelatinizzata a debole fumo,* (comunemente chiamate *polveri di miscela*).

c) *Polvere nera pressata in granuli e altre simili polveri atte al tiro.*

Gli esplosivi da tiro di cui ad a) e b) devono avere la stessa stabilità di quelle del gruppo 1°.

CONDIZIONI DI TRASPORTO PER GLI ESPLOSIVI NOMINATI SOTTO I a, A e B.

A. — *Imballaggio.*

Per l'imballaggio valgono le norme del Paese mittente [1].

1° *Gruppo degli esplosivi da mina e da tiro*: segno di riconoscimento: cartellino come al modello I.

2° *Gruppo degli esplosivi da mina e 2° gruppo degli esplosivi da tiro*: segno di riconoscimento: cartellino come al modello Ia.

B. — *Consegna e trasporto.*

(1) Non possono essere consegnati a G. V.:

Esplosivi da mina del 2° gruppo (†) *e esplosivi da tiro del 2° gruppo.*

(†) Per quanto concerne il *traffico con la Germania,* questo 2° Gruppo corrisponde al 2° e 3° Gruppo dell'Allegato C all'« E.V.O. » (Regolamento per il servizio ferroviario) germanico.

[1] Per i trasporti di provenienza oltre mare si considera come Paese mittente, quello in cui ha inizio il trasporto per ferrovia.

A G. V. in piccole partite non possono essere spediti anche *gli altri esplosivi del* Capo I a.

Fanno eccezione:

1. *gli esplosivi al nitrato di ammonio* (I a A 1° gruppo a);
2. *il trinitrotoluolo* (I a A 1° gruppo b);
3. *gli esplosivi da tiro del 1° gruppo* (I a B).

(2) *Per gli esplosivi da mina del 2° gruppo* (†) *e per gli esplosivi da tiro del 2° gruppo devesi* osservare ancora quanto appresso:

a) questi prodotti non possono essere spediti a stazioni e su linee dove non è consentito il loro trasporto;

b) l'accettazione può essere limitata a determinati giorni e treni, qualora le spedizioni non si effettuino con treni speciali. La determinazione dei treni e dei giorni è subordinata al benestare delle superiori autorità competenti;

c) le tasse di trasporto si pagano a partenza. Sono escluse le spedizioni con assegno, e quelle con dichiarazione dell'interesse alla riconsegna;

d) ogni spedizione — salvo speciali accordi con la ferrovia, per ogni singolo caso — deve essere preavvisata alla gestione di partenza con la presentazione di una copia esatta e completa della lettera di vettura, almeno un giorno prima della consegna. La spedizione non può essere consegnata a partenza che all'ora fissata in iscritto dalla gestione di partenza;

e) spedizioni con treni speciali devono essere preavvisate alla ferrovia di partenza almeno 8 giorni prima, indicando la stazione destinataria.

C. — *Lettere di vettura - Certificati.*

(1) Nelle lettere di vettura per gli esplosivi da mina (I. a) la dichiarazione della merce deve essere incorniciata in rosso e cioè:

— per gli esplosivi da mina e da tiro del 1° gruppo .... *una volta;*

— per gli esplosivi da mina del 2° gruppo (†) e per quelli da tiro del 2° gruppo .... *tre volte.*

(2) *Per gli esplosivi da mina e da tiro del 1° gruppo* deve essere confermato nella lettera di vettura da un chimico approvato e riconosciuto dalle superiori autorità competenti o dalla autorità per i Monopoli di Stato che l'esplosivo in relazione alle materie che lo compongono e alle norme in vigore presso il Paese mittente, appartiene al 1° gruppo e che è stato sottoposto ad esame.

Inoltre per tutte le spedizioni il mittente dovrà dichiarare nella lettera di vettura che l'imballaggio dell'esplosivo risponde alle norme in vigore presso il Paese mittente.

Nel caso di successivo inoltro di spedizioni parziali da parte di altri mittenti, che non siano le fabbriche di produzione, si potrà prescindere dalla dichiarazione prescritta al primo capoverso del presente punto (2), qualora il mittente dichiari nella lettera di vettura che i colli traggono origine da una fornitura già sottoposta ad esame e certificata, e che l'imballaggio originale non è stato affatto modificato. A richiesta, ciò dovrà essere dimostrato in modo autentico.

(3) Per *gli esplosivi da mina del 2° gruppo* (†) e per *gli esplosivi da tiro del 2° gruppo* devesi osservare quanto appresso:

a) le lettere di vettura non devono essere utilizzate contemporaneamente per il trasporto di altre merci. Le lettere di vettura devono contenere oltre alle marche, ai contrassegni e numeri, il quantitativo e la specie degli imballaggi, nonchè il peso lordo di ogni singolo imballaggio.

(†) Per quanto concerne il *traffico con la Germania,* questo 2° Gruppo corrisponde al 2° e 3° Gruppo dell'Allegato C all'« E.V.O. » (Regolamento per il servizio ferroviario) germanico.

A deroga di quanto sopra è ammesso che la *dinamite* [2° gruppo e)] venga consegnata a partenza con la stessa lettera di vettura insieme con *esplosivi da mina del* 1° gruppo;

b) nella lettera di vettura dovrà essere confermato dal mittente che la natura e l'imballaggio delle sostanze esplosive corrispondono alle prescrizioni del Paese di partenza. Inoltre ogni spedizione di *cartucce di dinamite* deve essere accompagnata da un certificato di origine, rilasciato dal fabbricante e legalizzato, nonchè da un certificato esteso da un chimico approvato dall'autorità competente o dall'autorità per i Monopoli di Stato, attestante la regolarità della composizione e dell'imballaggio.

D. — *Mezzi di trasporto.*

(1) Per il trasporto di *ogni genere di esplosivi* devono essere utilizzati carri merci coperti.

(2) Per *gli esplosivi da mina del 2° gruppo* (†) e per gli ***esplosivi da tiro del 2° gruppo,*** valgono le seguenti disposizioni:

a) possono essere utilizzati soltanto carri con organi di repulsione e d'attacco a molla, con copertura solida e sicura, con pareti rivestite in modo perfetto ed aventi porte di buona chiusura: essi devono possibilmente essere senza freno;

b) non potranno essere utilizzati carri, nel cui interno sporgano chiodi, viti, dadi, bulloni, ecc.;

c) le porte e le finestre dei carri devono chiudere perfettamente ed essere tenute chiuse;

d) non possono essere utilizzati carri con cuscinetti rinnovati recentemente o carri destinati ad essere inviati alle officine per la revisione;

e) le spedizioni devono essere trasportate dalla stazione mittente a quella di destinazione nello stesso carro e potranno essere trasbordate durante il percorso soltanto in caso di assoluta necessità;

f) i carri carichi devono portare sulla parete anteriore e posteriore, in alto oppure lungo le pareti laterali, delle banderuole rettangolari nere, con una « P » in bianco, facilmente visibili.

(3) Per il trasporto degli esplosivi su ferrovie a trazione elettrica, vedansi le disposizioni di cui all'Appendice al presente testo.

E. — *Carico ed altre prescrizioni.*

(1) ***Gli esplosivi*** (I.a, A e B) non possono essere caricati nello stesso carro insieme alle munizioni (I. b.) delle cifre 1 c), 2A, da 5 fino a 11.

(2) ***Gli esplosivi al clorato*** non possono essere caricati nello stesso carro nè con acido solforico, nè con acido cloridrico, nè con acido nitrico.

(3) Per il carico e per il maneggio *degli esplosivi da mina del 2° gruppo* (†) *e degli esplosivi da tiro del 2° gruppo,* devonsi osservare inoltre le seguenti disposizioni:

a) i colli devono essere stivati nei carri ferroviari solidamente in modo da garantirli contro scosse, urti, riversamenti o cadute dagli strati superiori. In modo speciale osservasi che i fusti (barili) non possono essere caricati in piedi (con i fondi all'insù); essi devono invece essere caricati orizzontalmente parallelamente alla lunghezza del carro ed assicurati contro qualsiasi movimento di rotolamento a mezzo di cunei di legno ricoperti di stuoia;

b) possono essere caricati assieme con altre merci soltanto quantitativi non oltrepassanti il peso lordo di kg. 1000, purchè le altre merci non siano facilmente infiammabili e non vengano scaricate prima degli esplosivi stessi; la *dinamite* (2° gruppo) può essere caricata con esplosivi del 1° gruppo anche in quantitativi eccedenti il peso lordo di chilogrammi 1000;

c) spetta al mittente la fornitura degli speciali attrezzi di carico e dei segni di avvertimento (coperte, banderuole, e simili); questi vengono poi riconsegnati al destinatario insieme alla merce;

d) nei riguardi delle misure precauzionali che si debbono osservare nelle stazioni e durante il trasporto per ferrovia, e per quanto concerne la determinazione dei treni e l'ubicazione dei carri carichi di esplosivi nei treni stessi, il preavviso alle stazioni intermedie e alle Amministrazioni interessate al trasporto, l'arrivo alla stazione di destinazione e la riconsegna delle spedizioni, si applicano i regolamenti interni valevoli per le stazioni o per le linee di cui trattasi.

(†) Per quanto concerne il *traffico con la Germania,* questo 2° Gruppo corrisponde al 2° e 3° Gruppo dell'Allegato *C* all'« E.V.O. » (Regolamento per il servizio ferroviario) germanico.

I. b. - Munizioni.

Sono ammesse al trasporto soltanto le seguenti munizioni:

1. *Inneschi non detonanti* (inneschi contenenti una carica così piccola e posta in modo che in caso di accensione, non producano un notevole effetto esplosivo):

a) capsule per armi da fuoco (capsule metalliche con carica ben assicurata);

b) stoppini a vite azionati per sfregamento e per percussione, stoppini e altri inneschi contenenti una piccola carica di polvere nera o di materia esplodente. Inneschi per granate a mano (anche con manico); capsule di polvere per granate a mano con manico per esercitazioni o per altre munizioni, in ambedue i casi, se rispondenti alle norme in vigore presso il Paese di partenza;

c) spolette di proiettili senza inneschi o altri dispositivi atti a provocare effetti dirompenti, inneschi per spolette di proiettili e simili;

d) bossoli e cartucce, con innesco, per cannoni, bossoli per armi da fuoco portatili.

2. A. — *Inneschi detonanti* (capsule esplosive e micce a combustione rapida, cioè micce costituite da cordone tessuto a piccola sezione trasversale e con anima riempita di esplosivo più pericoloso della polvere nera).

B. — *Capsule per scandagli;* (Lotkapseln) [capsule detonanti, anche con innesco, rinchiuse in recipienti di lamiera - capsule galleggianti o bombe galleggianti (Freilote Lotbomben)].

3. *Micce.*

Per le micce con anima di polvere nera vedasi I. c. cifra 1. c).

a) micce a combustione rapida (micce composte con tubo spesso a grossa sezione con anima riempita di polvere nera oppure con anima costituita di filamenti di fulmicotone nitrato);

b) micce a detonazione istantanea, se rispondenti alle prescrizioni del Paese di partenza.

4. *Cartucce per armi da fuoco portatili:*

a) cartucce cariche con bossolo metallico. I proiettili devono essere adattati ai bossoli in modo che non possano distaccarsene e non permettano la fuoruscita della carica di polvere;

b) cartucce cariche, i cui bossoli sono costituiti soltanto in parte da metallo. La carica di polvere deve essere chiusa con un tappo o con uno stoppaccio; il cartone della cartuccia deve essere abbastanza resistente e tale da non rompersi durante il trasporto;

c) cartucce Flobert (capsule con palla o con pallini).

5. *Munizioni militari varie,* non altrimenti nominate (ad esempio: cartucce, proiettili carichi), se rispondenti alle prescrizioni del Paese di partenza.

6. *Granate a mano o per fucile*, senza innesco, se rispondenti alle prescrizioni del Paese di partenza.

7. *Cariche esplosive per proiettili* con effetto dirompente, *torpedini e mine*, inoltre *scatole esplodenti* e *simili; bossoli* a base di *tetryl, tutti senza capsule*, se rispondenti alle prescrizioni del Paese di partenza.

8. *Mezzi per illuminazione e segnalazione*.

La carica per il lancio o per l'illuminazione deve essere così compatta da evitare che essa esploda durante la combustione.

9. *Fuochi pirotecnici per segnalazioni* (come colpi di cannone, mezzi per segnalazioni luminose a mano, fuochi per identificare il bersaglio con mezzi pirotecnici o fumogeni, cartucce lampo, fuochi d'orifizio, petardi per segnalazioni d'arresto per uso ferroviario), se rispondenti alle prescrizioni del Paese di partenza.

10. *Sostanze fumogene* se rispondenti alle prescrizioni del Paese di partenza.

11. *Sostanze per produrre la nebbia*, se rispondenti alle norme del Paese di partenza.

CONDIZIONI DI TRASPORTO PER I-b. - MUNIZIONI.

A. — *Imballaggio.*

Per l'imballaggio valgono le disposizioni del Paese di partenza [1].

Contrassegni:

Per gli *oggetti di cui alle cifre* 1*a*), 1*b*), *e* 1*d*), 2*B*, 3 *e* 4.: etichette secondo il modello I.

Per gli *altri oggetti*: etichette secondo il modello 1b.

B. — *Consegna e trasporto.*

Le munizioni delle cifre 1c, 2*A*, *fino a* 11 non possono essere spedite a G. V.

C. — *Lettere di vettura, certificati.*

(1) Nelle lettere di vettura per le *munizioni* (Ib) la dichiarazione della merce deve essere incorniciata una volta e cioè in rosso *per gli oggetti di cui alle cifre* 1*a*), 1*b*), 1*d*), 2*B*, 3 *e* 4 ed in nero in modo appariscente *per tutti gli altri*. Inoltre il mittente dovrà confermare in iscritto che la natura e l'imballaggio delle munizioni rispondono alla prescrizioni del Paese mittente.

(2) La dichiarazione sulla natura (composizione) e sull'imballaggio deve essere confermata, per le *munizioni delle cifre* 1c), 2*A*, e 5 fino 11, dalle autorità competenti o da un chimico riconosciuto dalle stesse o da un perito; nella lettera di vettura deve essere fatto richiamo a tale dichiarazione.

D. — *Mezzi di trasporto e altre disposizioni.*

Per il trasporto delle *munizioni* devono essere adibiti carri coperti. Per il trasporto su ferrovie a trazione elettrica, vedansi le disposizioni dell'Appendice al presente testo.

E. — *Carico.*

Le spedizioni la cui dichiarazione della merce nella lettera di vettura è incorniciata in nero e sono munite di etichette secondo il modello 1b), non possono essere caricate nello stesso carro insieme con esplosivi (1a, A e B), con altre munizioni (Ib) con sostanze auto-infiammabili (II) e con sostanze infiammabili (III a, b).

[1] Per i trasporti di provenienza oltre mare si considera come Paese mittente, quello in cui ha inizio il trasporto per ferrovia.

I. c. - Mezzi d'accensione, pezzi d'artificio e simili.

Sono ammessi al trasporto soltanto gli oggetti sotto indicati di questa specie alle seguenti condizioni di carattere generale:

La carica esplosiva di questi oggetti deve essere composta, disposta e ripartita in modo tale che per sfregamento, scossa, urto, o accensione a fiamma degli oggetti imballati non possa avvenire l'esplosione di tutto il contenuto del collo spedito.

Per questi oggetti valgono inoltre le seguenti ulteriori disposizioni:

a) non è permesso l'uso di fosforo bianco o giallo fatta eccezione per nastri d'innesco e per nastri d'innesco paraffinati per lampade di sicurezza;

b) la carica adottata deve restare stabile vale a dire che tenuta per 4 settimane alla temperatura di 50° C. non deve subire modificazioni che denotino insufficiente stabilità.

Il fabbricante deve assicurarsi continuamente con ripetute prove della regolare natura e della giusta disposizione della carica esplosiva.

1. *Mezzi d'accensione*:

a) *fiammiferi ordinari* ed *altri fiammiferi a sfregamento;*

b) *nastri d'innesco e nastri d'innesco paraffinati per lampade di sicurezza*, che contengano una carica composta di clorato di potassio o nitrato di potassio, di piccole quantità di fosforo, di solfuro di antimonio, di zolfo, di zucchero di latte, di oltremare, di agglutinanti (destrina, gomma) o di sostanze simili. 1000 inneschi non possono contenere più di 7,5 grammi di carica detonante.

Per quanto concerne gli inneschi esplosivi (Amorces) vedasi punto 2 e);

c) *micce di polvere nera* (consistenti in tubo sottile e stagno a piccola sezione, con un'anima di polvere nera).

Per le altre micce vedasi I b, cifra 3;

d) *cordone da miccia* (Nitrogarn, Pyrogarn), filamenti di nitro-cotone per l'accensione rapida di pezzi d'artificio, ecc. Il cordone da miccia deve avere la stessa stabilità della nitrocellulosa [Ia-A. 1° gruppo c)];

e) *accenditori per micce* del tipo delle fiaccole di accensione e simili preparati d'accensione (piccoli, sottili tubi di carta o di cartone chiusi da ambo i lati, ripieni di una piccola quantità di carica combustibile formata di sostanze contenenti ossigeno-clorati, nitrati di sostanze organiche od anche ripieni di nitro composti aromatici) anche le cosidette capsule Thermit con innesco;

f) *accenditori di sicurezza per micce* composti di una capsuletta d'accensione forata attraversata da un filo per miccia a sfregamento od a strappo, contenuto in un tubo di carta grossa o di cartone o preparato in modo simile;

g) *micce elettriche senza capsule esplosive.*

2. *Articoli pirotecnici da sala e per giuochi; fogli e nastri d'inneschi; corpi detonanti*:

a) *articoli pirotecnici da sala* (cilindri Bosco, bombe-confetti, frutti per cotillons e articoli similari, contenenti una piccola carica di cotone-collodio di non più di un grammo per ogni singolo articolo, destinati a lanciare uno stoppaccio inoffensivo come batuffoli d'ovatta, confetti, ecc.);

b) *giocattoli detonanti*:

α) confetti fulminanti, bombe di fiori, lamelle di carta-collodio ed altri articoli similari contenenti piccolissime quantità di carta-collodio o fulminato d'argento;

β) ceci fulminanti, granate fulminanti e articoli similari contenenti fulminato d'argento; 1000 pezzi non devono contenere più di un grammo di fulminato di argento;

c) *bacchette pirotecniche* (fiammiferi a fuochi di bengala col massimo di grammi 20 di sostanze combustibili e

infiammabili in scatole da 20 fino a 24 fiammiferi, candele a pioggia d'oro, candele a pioggia di fiori, ecc.);

d) *ceri meravigliosi* con una carica composta di nitrato di bario, di limatura di ferro e d'alluminio e di agglutinanti; i ceri meravigliosi non devono avere la capocchia d'accensione;

e) *fogli d'inneschi* (*Amorces*) *e nastri d'inneschi* (*nastri Amorces*) contenenti una carica costituita da clorato di potassio o da nitrato con piccole quantità di fosforo rosso, solfuro d'antimonio, zolfo, zucchero di latte, oltremare, creta, agglutinanti (destrina, gomma) ecc.; 1000 inneschi possono contenere al massimo grammi 7,5 di sostanza detonante.

Per gli inneschi per lampade di sicurezza vedasi cifra 1b);

f) *corpi detonanti che vengono portati ad esplosione con dispositivi a percussione* e cioè:

α) *tappi detonanti* contenenti una carica di fosforo e di clorato sul campione (che comprende anche l'imballaggio in scatole) ammesso espressamente dalle autorità competenti del Paese mittente;

β) *dischi detonanti* contenenti una carica detonante di clorato e fosforo.

Ogni campione, compreso l'imballaggio in scatole, deve essere espressamente ammesso al trasporto da parte dell'autorità competente;

γ) *tappi detonanti* contenenti un fulminato o simile sostanza detonante pressati in una celletta di cartone stabilmente fissata nella foratura del tappo detonante.

Ogni campione compreso l'imballaggio in scatole, deve essere espressamente ammesso al trasporto da parte dell'autorità competente;

δ) *capsulette di cartone* (munizioni liliput) contenenti fulminato o simili detonanti.

Ogni campione, compreso l'imballaggio in scatole, deve essere espressamente ammesso al trasporto da parte dell'autorità competente;

ε) *capsulette di cartone* (munizioni liliput) contenenti una carica detonante di clorato e fosforo sul campione (che comprende anche l'imballaggio in scatole) ammesso dalla autorità competente del Paese mittente.

3. *Pezzi d'artificio*:

a) *bombe e recipienti per fuochi*, cariche di sparo da mortai (*), con un peso massimo di kg. 3,5 compreso la carica di lancio (peso lordo kg. 5).

Fuochi, razzi, candele romane, fontane, ruote e simili con cariche che non possono superare i 500 grammi per pezzo;

b) *colpi di cannone* costituiti da un cartoccio attorcigliato con filo e gommato, contenente al massimo grammi 75 di polvere in grani e *colpi di fucile* (petardi (**) e mortai) costituiti da un cartoccio di forma cilindrica chiuso ad ambedue le estremità, contenente al massimo grammi 20 di polvere in grani, gli uni e gli altri muniti di miccia, e *simili oggetti destinati a produrre forti detonazioni.*

Per i colpi di cannone più grandi e per pezzi d'artificio destinati a segnalazioni e per i pezzi d'artificio d'allarme che si sparano con pistole, vedansi I b, cifre 8 e 9;

(*) I pezzi d'artificio contengono come carica di lancio, polvere in grani; come carica di emissione, polvere in farina mista anche a polvere da scoppio, salnitro, zolfo, o carbone o limatura di metalli e simili. Nel caso si tratti di stelle o di globi illuminanti, essi contengono miscele differenti a seconda del colore, miscele queste che possono contenere anche clorato; eventuali cariche detonanti nei pezzi d'artificio non devono contenere clorato.

(**) Circa le capsule detonanti per segnalazioni ferroviarie (dette anche petardi) vedasi 1b), cifra 9.

c) *piccoli pezzi d'artificio* (rane, serpentelli, pioggia d'argento e d'oro e simili) con un contenuto massimo di polvere nera (in grani) di grammi 1000 per 144 pezzi. Vulcani, comete a mano e simili con un contenuto massimo di polvere nera (grani) di grammi 30 per ogni singolo pezzo;

d) *oggetti per illuminazione a bengala* (***) (fiaccole, fuochi, fiamme e simili) senza capocchia di accensione.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A. — *Imballaggio.*

(1) Per l'imballaggio devono essere adibite casse di legno a perfetta tenuta e di chiusura sicura.

Per gli oggetti di cui alla cifra 1a) possono essere utilizzate anche cassette di buon cartone ben incollato dello spessore minimo di mm. 2, come pure recipienti di lamiera. Le cassette di cartone devono essere ammesse da parte dell'autorità competente del Paese mittente.

Le cassette per *gli oggetti di cui alle cifre* 1d) *e* 1e) *e per i fiammiferi a fuoco di bengala* [cifra 2c)] possono anche essere rivestite all'interno con carta di buona qualità e resistente, anche con la così detta carta di catrame o di asfalto, o con incassature di lamierino di zinco o di lamierino di ferro piombato.

Le cassette per *gli oggetti di cui alle cifre* 1b) 1c), 2a), 2b) β), 2e), 2f), e 3 devono essere completamente rivestite all'interno con carta di buona qualità e resistente o con sottile lamiera di zinco; per gli *oggetti di cui alle cifre* 1b) 2a) 2b) β), 2e), 2f), e 3 le assicelle delle cassette devono avere inoltre lo spessore minimo di mm. 18 ed essere connesse.

Le pareti laterali di queste cassette devono essere tenute insieme fra di loro con griffe o con correntini (cosidette cassette francesi).

Per gli *oggetti di cui alla cifra* 1c) possono anche essere adibiti barili di cartone impermeabile e resistente.

(2) Prima di essere messi nelle cassette gli oggetti sotto indicati devono essere solidamente imballati:

a) *quelli di cui alle cifre* 1a), 2a) *e* 2b) α):

— in involti robusti (involti di carta o scatole).

Una cassetta di cartone può contenere al massimo 1200 scatole di fiammiferi;

b) *quelli di cui alla cifra* 1b):

— *nastri d'inneschi e nastri d'inneschi paraffinati* come detto al punto b) o in scatole di latta cilindriche o in robuste scatole cilindriche di cartone con dei coperchi da ambo i lati a chiusura ermetica. Ogni scatola non può contenere più di 12 nastri arrotolati e ogni nastro non può avere di più di 50 inneschi; al massimo 30 scatole possono essere riunite in un involto di carta, in un robusto pacchetto. Tra ogni due rotoli di nastri d'inneschi deve essere inserito un dischetto di cartone ben adattato alla scatola;

c) *quelli di cui alla cifra* 1d):

— pezzi di m. 20 al massimo di cordone da miccia devono essere avvolti in un solo strato su una lista di cartone piegato almeno 5 volte. In ogni piega deve essere messa una lista di cartone che sporga dalla estremità almeno cm. 1. I pezzi così preparati devono essere avvolti in carta da imballaggio e ben legati. Ogni dieci pezzi devono essere riuniti e doppiamente involti in carta da imballaggio robusta, in un pacchetto da legarsi in croce e devono essere impaccati in una cassettina di legno le cui assicelle abbiano uno spessore minimo di mm. 10 in modo che nello interstizio fra il pacchetto e la cassettina rimanga uno spazio libero di 6 cm. che

(***) Non sono ammesse al trasporto le miscele per lampi che, per effetto della riunione di parti combustibili con parti che forniscono ossigeno, possono dar luogo ad esplosione.

deve essere riempito con farina di legno (*). Ogni singola spedizione può contenere al massimo 30 di tali cassettine;

d) *quelli di cui alla cifra* 1e):

— in via generale 25, capsule Thermit 50 o 100 in una scatola di latta o di cartone di buona tenuta, le capsule Thermit in una scatola di cartone di buona tenuta. Questi primi imballaggi (scatole o cassette) devono essere messi nella cassa alla distanza di un cm. uno dall'altro e in modo stabile; gli spazi liberi devono essere perfettamente riempiti con farina di legno (*). In una cassa non possono essere inclusi più di 40 di tali primi imballaggi. Questi devono essere suddivisi in modo che ogni partita di 20 formi un gruppo e che questi due gruppi siano divisi stabilmente l'uno dall'altro da uno strato di almeno cm. 3 di farina di legno (*) pressata;

e) *quelli di cui alla cifra* 2b) β):

— in cassette di legno o in robuste scatole di cartone avvolte in carta, in modo che ogni imballaggio contenga al massimo 1000 pezzi; per assicurarle deve essere adoperata la farina di segatura di legno;

f) *quelli di cui alla cifra* 2c):

— in scatole e ogni 10-12 scatole in un involto di carta;

g) *quelli di cui alla cifra* 2d):

— in scatole e ogni 10-12 scatole in un involto di carta o in un sacchetto (cartoccio) di carta. I sacchetti devono essere chiusi ripiegando la parte superiore. Scatole e sacchetti devono essere riuniti, con un involto di carta resistente, in solidi pacchetti che non possono contenere di più di una grossa di *ceri meravigliosi;*

h) *quelli di cui alla cifra* 2e):

— *fogli d'inneschi* in robuste scatole di cartone ognuna delle quali può contenere al massimo 100 inneschi di mg. 5 di carica detonante. E' ammessa una carica detonante di mg. 7,5 per quelle scatole che contengano al massimo 50 inneschi. 12 scatole di inneschi devono essere riunite in un rotolo ed ogni 12 rotoli devono essere riuniti in solidi pacchetti con involto di carta robusta;

i) *quelli di cui alla cifra* 2f);

α) *tappi detonanti con carica detonante di fosforo e clorato* nella quantità massima di 50 pezzi, in una scatola di cartone con coperchio ben avvolgente. I tappi devono essere incollati sul fondo della scatola o per lo meno devono poter essere mantenuti nella loro posizione in modo equipollente. Gli interstizi devono essere riempiti totalmente con farina di legno (*) asciutta o con farina di sughero. Sulla farina deve essere messo un conveniente strato di ovatta o di altra sostanza di ricoprimento almeno egualmente soffice e la scatola deve essere chiusa con coperchio ben avvolgente. Le scatole allestite devono essere riunite a pacchetti sia ingommandovi attorno un nastro di carta, sia legandole con filo, di guisa che un pacchetto non contenga più di 100 tappi detonanti.

L'incollatura o la legatura intorno deve essere così solida e sicura che la farina di legno non possa smuoversi all'interno o uscirne. 5 pacchetti al massimo avvolti in carta di imballaggio robusta vanno riuniti in un solido pacco;

β) *dischi detonanti con carica detonante di fosforo e clorato,* 5 pezzi al massimo in una scatola di cartone con coperchio ben avvolgente. Cinque scatole devono essere arrotolate in carta. Ogni 20 di tali rotoli vanno riuniti in un pacchetto e ogni due pacchetti in una robusta scatola di cartone con coperchio ben avvolgente. Il coperchio deve essere solidamente incollato alla parte inferiore della scatola, a mezzo di una striscia di carta resistente. Una cassa può contenere al massimo 50 scatole di cartone;

γ) *tappi detonanti con una carica di fulminato o simile,* pressata in una celletta di cartone come i tappi detonanti con una carica di clorato e fosforo di cui ad *α);*

δ) *capsulette di cartone* (*munizioni liliput con carica di fulminato*), al massimo 10 pezzi, riempiendo tutto lo spazio libero con farina di legno (*), in una scatola di cartone con coperchio ben avvolgente; nella parte inferiore e sotto il coperchio deve essere messo un disco di cartone dello spessore di mm. 1; il coperchio deve essere assicurato alla scatola con un nastro di carta resistente che deve essere incollato su tutti e due i lati. Ogni dieci scatole devono essere arrotolate in carta; ogni 10 di tali rotoli devono essere avvolti in carta robusta e riuniti in un solido pacchetto.

Una cassa può contenere al massimo 25 pacchetti;

ε) *capsulette di cartone* (munizioni liliput) *con carica detonante di fosforo e clorato,* al massimo 50 pezzi in una scatola di cartone con coperchio ben avvolgente secondo l'imballaggio tipo, approvato;

k) *quelli di cui alle cifre* 3a), 3c), 3d):

— in solide scatole di cartone o cassettine di legno; per gli oggetti di cui al comma d), di questa cifra, sono ammessi anche sacchetti o borse di carta; *pezzi d'artificio di maggiori dimensioni* vanno imballati in involti di carta qualora il loro punto di accensione non sia rivestito con una cuffia di carta. In tutti e due i casi deve essere evitata la dispersione della miscela esplosiva;

l) *quelli di cui alla cifra* 3b):

— in solide scatole. *I colpi di cannone* devono essere solidamente sistemati ed i singoli pezzi devono tenersi separati l'uno dall'altro con un spesso strato di farina di legno (*) od altra materia simile.

(3) I pacchetti devono essere imballati nelle casse in modo da non potersi muovere. Per *gli oggetti di cui alle cifre* 1b), 2a), 2b) β), 2e), 2f) e 3, gli spazi vuoti degli imballaggi esterni devono essere riempiti con materiale d'imballaggio (lana di legno, carta e simili; trattandosi di tappi detonanti e simili, farina di legno o farina di segatura). Non possono essere adoperati fieno umido, cascami di fibre tessili usati ed altre materie simili soggette ad auto-accensione. Trattandosi di grandi decorazioni luminose (trasparenti) è sufficiente assicurarle solidamente nelle casse.

(4) Sull'imballaggio esterno deve essere scritto a caratteri chiari e indelebili il contenuto secondo l'indicazione delle disposizioni preliminari, aggiungendo le parole « classe Ic ».

(5) Il peso lordo di ogni collo degli *oggetti di cui alle* cifre 1b), 1e), 2a), 2b) β), 2e), 2f) e 3 non deve superare i kg. 100. E però il peso totale della parte esplosiva in una cassa (carica di lancio e cariche di emissione luminosa) per gli *oggetti della cifra* 1e) *e per pezzi d'artificio propriamente detti di cui alla cifra* 3a) non deve superare i kg. 20, per *i pezzi d'artificio da sala di cui alla cifra* 3c) i kg. 25 e infine il peso totale della *polvere in grani per i fuochi d'artificio propriamente detti di cui alla cifra* 3a) *e per i fuochi d'artificio da sala di cui alla cifra* 3c) non deve superare i kg. 2 1/2.

(6) Ogni singolo collo deve essere munito di una etichetta secondo il modello 1. Questa disposizione non è valevole per i colli contenenti *oggetti di cui alle cifre* 1, 2c) e 2d).

(*) La farina di legno (da non confondersi con la farina di segatura e ancor meno con la segatura stessa) viene ricavata dalla macinazione del legno. Essa ha una struttura fine ed uniforme e trattandosi di legno dolce è tale che sottoposta a pressione si agglomera.

(*) La farina di legno (da non confondersi con la farina di segatura e ancor meno con la segatura stessa) viene ricavata dalla macinazione del legno. Essa ha una struttura fine ed uniforme e trattandosi di legno dolce è tale che sottoposta a pressione si agglomera.

B. — *Altre disposizioni.*

(1) *Fiammiferi della cifra* 1*a*) in quantità fino a kg. 5, imballati corrispondentemente al Capo A, possono essere riuniti in un sol collo con altri oggetti (fatta eccezione per le materie di cui ai punti Ia-Ic-II-III di questo testo. Nelle scatole di sigarette ben chiudibili di lamiera di cartone o di legno può essere introdotta una bustina di *fiammiferi piatti* fra lo strato superiore di sigarette ed il coperchio. Le sigarette devono essere ricoperte completamente con stagnola od altro simile foglio metallico. Le cassettine contenenti micce imballate secondo il punto A (2) c) possono essere riunite in numero di 5 al massimo, in un sol collo con altri pezzi d'artificio.

(2) Pel trasporto devono adibirsi carri coperti. Sopra le scatole di cartone contenenti *fiammiferi* (*cifra* 1*a*) non possono essere posti altri colli che siano più pesanti delle scatole stesse, compreso il loro contenuto.

(3) Per gli *oggetti di cui alle cifre* 1*b*), 1*d*), 2*a*), 2*b*) *β*), 2*e*), 2*f*) e 8, il mittente deve confermare con annotazione nella lettera di vettura che la natura e l'imballaggio della spedizione rispondono alle disposizioni di cui al punto Ic di questo testo.

(4) In caso di rispedizioni di colli da parte di mittenti che non siano le fabbriche produttrici, essi dovranno fare la dichiarazione nella lettera di vettura che i colli provengono da una fornitura rispondente in pieno alle disposizioni di questo testo e che l'imballaggio interno dei colli non è stato in nessun modo modificato. A richiesta, ciò dovrà essere provato in maniera autentica. Per l'imballaggio esterno dovrà confermarsi nella lettera di vettura che esso risponde alle disposizioni di cui al punto Ic di questo testo.

I. d. - Gas compressi o liquefatti.

Sono ammessi al trasporto soltanto i seguenti gas:

a) Gas compressi.

1. *Acido carbonico;*
2. *Gas d'acqua, gas d'illuminazione, gas misto* (*gas d'olio contenente non più del* 30 % *di acetilene*);
3. *Gas d'olio* (*gas ricco*);
4. *Ossigeno* (*), *idrogeno* (*), *azoto, protocarburo di idrogeno* (*metano grisou*), *ossido di carbonio, aria compressa, gas rari* (*Argon, Neon, Elio, Metargon, Xenon, Krypton* o loro miscele).

b) Gas liquefatti (**).

5. *Acido carbonico, gas d'olio liquido, protossido di azoto, etano;*
6. *Ammoniaca, ossicloruro di carbonio* (fosgene);
7. *Cloro esente di umidità, acido solforoso, tetrossido di azoto;*
8. *Cloruro di metile, cloruro di etile,* [questo anche profumato (Profumo-Lance)] *etere metilico, metilamina, etilamina.*
9. *Aria liquida, ossigeno liquido, azoto liquido.*

(*) L'ossigeno compresso può contenere come impurezza al massimo 4 % in volume di idrogeno; l'idrogeno compresso, al massimo 2 % in volume di ossigeno.

(**) Il gas bleu puro, liquido, non va considerato come gas suscettibile di esplosione.

c) Gas disciolti sotto pressione.

10. *Ammoniaca disciolta in acqua,* in concentrazioni superiori al 30 % (***) e non oltrepassanti il 50 % di ammoniaca.
11. *Acetilene disciolto in acetone ed assorbito in materia porosa.*

Prescrizioni per il trasporto.

A. — *Natura dei recipienti.*

Qualità del materiale e fabbricazione dei recipienti:

(1) *a*) per i *gas di cui alle cifre da* 1 *a* 8 *come pure da* 10 *a* 11:

I recipienti devono essere fabbricati con ferro o acciaio omogenei; per l'ossicloruro di carbonio (fosgene), il cloruro di metile, il cloruro di etile e l'etere metilico è ammesso anche il rame. Per i gas con una pressione di carica oltre 20 atmosfere devono essere adibiti recipienti senza saldature o giunzioni; per i gas con pressione di carica fino a 20 atmosfere i recipienti possono essere anche saldati autogenicamente.

I recipienti per essere protetti, possono essere imballati in casse;

b) *per l'aria liquida, l'ossigeno liquido e l'azoto liquido sono ammessi:*

α) recipienti di vetro a doppia parete con il vuoto fra di esse.

Essi devono essere rivestiti di feltro e chiusi pure con un tappo di feltro in modo che ne possano uscire i gas evaporanti senza cagionare nell'interno del recipiente stesso una notevole pressione pur evitando contemporaneamente una dispersione del contenuto. Il tappo di feltro deve essere assicurato in modo che non si possa smuovere in seguito a scosse o cadute del recipiente. Ogni singolo recipiente o diversi recipienti insieme devono essere protetti contro gli urti da un cesto di filo di ferro ben stabile o simili. I cesti di filo di ferro o simili devono essere riposti in cassette di metallo o di legno con rivestimento di lamiera, aperti nella parte superiore o chiusi soltanto con una rete di filo di ferro o con coperchio forato o simili. Le cassette di metallo o di legno devono essere di perfetta tenuta nella parte inferiore e cioè fino ad una altezza tale da evitare una dispersione del liquido in caso di rottura dei recipienti. Nelle cassette stesse non devono essere riposte materie di imballaggio facilmente infiammabili; sono ammesse sostanze come il feltro e la lana ed anche la lana di legno;

β) recipienti di altri materiali.

Essi possono essere adoperati soltanto qualora siano protetti contro il passaggio del calore per impedire l'appannamento e la formazione di brina. Non è necessario l'ulteriore imballaggio di questi recipienti. Le disposizioni per la chiusura dei recipienti previste sotto *α*), valgono analogamente anche per questi;

c) *per le soluzioni di acetilene* (cifra 11), i recipienti devono essere completamente riempiti di una materia finemente porosa e omogeneamente distribuita, la quale:

1. non intacchi i recipienti di ferro e non provochi combinazioni dannose col solvente per l'acetilene (acetone) o con l'acetilene stesso;
2. anche dopo lungo uso o per scosse, non si ammassi e non formi degli spazi vuoti pericolosi;
3. eviti con sicurezza scomposizioni dell'acetilene aventi carattere di esplosione — anche ad alte temperature e per forti scosse — e che si propaghino attraverso la massa.

(***) Le soluzioni acquose di ammoniaca con non oltre il 30 % in peso di ammoniaca e bibite contenenti acido carbonico, non vanno considerate come pericolose per esplosione e sono ammesse al trasporto incondizionatamente.

Nessuna parte metallica, a diretto contatto con l'acetilene, può essere composta di rame e di leghe che contengono più del 70 % di rame.

La quantità normale del solvente contenuta nei recipienti deve essere tale che l'aumento di volume, a cui va soggetta assorbendo l'acetilene alla pressione di carica, lasci libero nella materia porosa uno spazio uguale almeno al 15 % della capacità in acqua del recipiente stesso; la carica con acetilene deve essere tale che alla temperatura di 15° Celsius la pressione finale non superi 15 atmosfere.

(2) Lo spessore delle pareti dei recipienti nuovi di ferro o di acciaio omogeneo o di rame, deve essere misurato in modo che il loro punto più debole al massimo delle pressioni interne non venga sottoposto ad uno sforzo superiore al quinto del suo carico di rottura e per i recipienti destinati *a le sostanze di cui alla cifra* 11 ad uno sforzo non superiore ad 8 kg. per mm. quadrato (*) relativo alla pressione di prova.

(3) Per le bombole (recipienti senza saldatura del diametro interno massimo di cm. 21 e della lunghezza massima di m. 2) di ferro o di acciaio omogenei, eccezione fatta per quelle per i *gas di cui alla cifra* 11, sono ammesse sollecitazioni superiori, però lo spessore delle pareti delle bombole nuove deve essere calcolato in modo che la zona più sollecitata non debba sopportare un carico maggiore di 30 kg. per millimetro quadrato. Ed il carico di resistenza nella zona più sollecitata con la pressione di prova non deve superare i due terzi del carico di snervamento da determinarsi su provini ricavati dai recipienti pronti di una stessa serie di fabbricazione, portati a rottura. In casi dubbi per la determinazione di tale limite, è considerato limite di snervamento, un aumento permanente di 0.002 della lunghezza primitiva del provino sollecitato. Non è ammesso materiale il cui carico di snervamento superi i 45 kg. per un millimetro quadrato o che abbia un allungamento di rottura inferiore al 12 %. Lo spessore delle pareti dei recipienti non deve essere inferiore a millimetri 3. I recipienti non devono avere scannellature prodotte dalla laminazione o trafilatura.

La resistenza alla trazione del rame, può essere computata col massimo di kg. 22 per un millimetro quadrato, sempre che con attestazione da parte di periti non sia provata una resistenza maggiore.

(4) I carri speciali (carri a serbatoi) attrezzati per il trasporto di *ossigeno e idrogeno compressi* (cifra 4) *acido carbonico liquido* (cifra 5) *cloruro di metile* (cifra 8) possono contenere recipienti di lunghezza superiore a m. 2 e di diametro interno superiore a 21 cm. che del resto, qualora si tratti di recipienti senza saldatura, devono corrispondere alle prescrizioni dell'alinea (2). I recipienti devono essere fissati nei carri in modo così solido e sicuro da non subire spostamenti durante il trasporto e da non poter essere levati dai carri stessi senza attrezzi ed utensili speciali.

B. — *Collaudo ufficiale dei recipienti.*

(1) I recipienti nuovi di ferro o acciaio omogenei o di rame devono, prima del loro impiego, essere sottoposti a prova a pressione idraulica da parte di un perito autorizzato dalle autorità competenti. I recipienti nuovi destinati al trasporto di *soluzioni di acetilene* devono oltre a ciò essere esaminati prima del loro impiego, nei riguardi della natura della materia porosa e della carica ammessa di solvente [vedi A (1) c)]. Le bombole devono essere ricotte prima della prova.

(*) Cioè un chilogrammo calcolato sul millimetro quadrato.

(2) La pressione interna da raggiungere per la prova idraulica deve essere:

a) per i *gas compressi* 1 $^1/_2$ volte la pressione di carica, che non può essere superiore a quanto è indicato al punto D. In ogni caso la pressione di prova deve però superare di almeno 5 atmosfere quella di carica;

b) per i *gas liquefatti* delle cifre 5, 6, 7 e 8:

per	l'acido carbonico	190 atm.
»	il gas d'olio liquefatto	190 »
»	il protossido di azoto	180 »
»	l'etano	95 »
»	l'ammoniaca	30 »
»	l'ossicloruro di carbonio (fosgene)	15 »
»	il cloro	22 »
»	l'acido solforoso	12 »
»	il tetrossido di azoto	22 »
»	il cloruro di metile	16 »
»	il cloruro di etile	10 »
»	l'etere metilico	16 »
»	la metilamina	14 »
»	l'etilamina	10 »

c) per i *gas disciolti sotto pressione*:

per l'acetilene sciolto in acetone, 40 atmosfere;

per l'ammoniaca sciolta nell'acqua sotto pressione: con oltre 30 fino a 40 % in peso di ammoniaca, 4 atmosfere; con oltre 40 fino a 50 % in peso di ammoniaca, 9 atmosfere.

(3) La prova idraulica deve essere ripartita:

a) ogni due anni per i recipienti per *il cloro, il tetrossido di azoto, l'acido solforoso, l'ossicloruro di carbonio, il cloruro di metile, il cloruro di etile;*

b) ogni cinque anni per i recipienti per gli altri gas compressi o liquefatti;

c) ogni cinque anni per i recipienti di ammoniaca disciolta sotto pressione.

Quando le prove si ripetono giusta le indicazioni di cui ai comma da *a*) a *c*), non è necessaria la ricottura dei recipienti.

(4) I recipienti destinati al trasporto di *acetilene in soluzione* devono essere sottoposti ad esame ogni 10 anni. Questo esame deve estendersi per lo meno allo stato esterno dei recipienti [parti arrugginite, tacche (bugne)], nonchè allo stato della materia porosa (disgregamento sgretolamento). Devono inoltre essere fatte delle prove saltuarie in modo, che un determinato numero di recipienti viene tagliato e sottoposto ad accurato esame circa la formazione interna di ruggine e la modificazione della materia colla quale è costruito il recipiente e di quella usata per la fabbricazione della massa porosa.

Qualora si tratti di spedizioni di recipienti con *soluzione di acetilene*, la lettera di vettura deve essere accompagnata da una dichiarazione del competente ufficio collaudi del Paese mittente, da cui risulti che i recipienti sono ammessi al trasporto ferroviario nel Paese mittente stesso.

(5) Per le prove di pressione si devono usare mezzi (o dispositivi) atti ad ottenere che l'aumento di pressione possa avvenire senza scosse. I recipienti devono resistere alla pressione di prova senza modificare permanentemente la loro forma e senza subire fessurazioni (cretti).

Ciò sarà accertato osservando il manometro di controllo per la durata di un minuto al massimo, durante il qual tempo, l'indicazione di esso dovrà rimanere costante.

C. — *Accessori dei recipienti* (*valvole, iscrizioni*).

(1) I recipienti destinati al trasporto di *gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione,* eccezione fatta per quelli destinati per il trasporto di aria o di ossigeno liquido, o di azoto liquido, devono essere muniti di almeno una

valvola per il riempimento e per la vuotatura. Per *soluzioni di acetilene* (cifra 11), le parti metalliche delle valvole in contatto col gas non possono contenere più del 70 % di rame. Le valvole dei recipienti per ossigeno o per gas che sviluppano ossigeno possono essere soltanto di ottone, di bronzo o di acciaio non suscettibile di arrugginimento. Nei recipienti per *ammoniaca* sono ammesse soltanto valvole di acciaio. Per il *gas d'olio ed il gas misto* sono ammessi, in luogo delle valvole, dei tappi metallici a vite. Questi devono chiudere in modo che non si abbia a sentire l'odore dei gas contenuti nei recipienti. Per recipienti contenenti *acetilene disciolto* sono ammesse valvole con archetto.

(2) I recipienti, se trattasi di carri a serbatoi, anche i carri stessi, in un posto adatto, devono portare a caratteri ben chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) per *tutti i gas*, esclusi quelli nominati alla cifra 9:

α) il nome del gas, l'indicazione del fabbricante o del proprietario ed il numero d'ordine del recipiente;

β) il peso del recipiente vuoto, compresi gli accessori (valvole, tappi metallici, ecc., ad eccezione dei cappellotti di protezione);

γ) la pressione di prova;

δ) la data dell'ultima prova ed il punzone del perito che l'ha eseguita;

b) per i *gas compressi e per l'acetilene sciolto in acetone*: il valore della pressione di carica ammessa [D. capoversi (1) e (3)]; inoltre per i recipienti di *acetilene sciolto in acetone* il peso complessivo del recipiente vuoto [come sopra ad *a*) β)] comprese la sostanza porosa e la quantità di acetone ammesso per il recipiente stesso;

c) per i *gas liquefatti*, ad eccezione di quelli nominati alla cifra 9 e per *l'ammoniaca sciolta in acqua*: la massima carica ammessa.

D. — *Riempimento dei recipienti.*

(1) Le massime pressioni di carica ammissibili per i recipienti destinati al trasporto di *gas compressi*, stabilite alla temperatura di 15° C., sono:

Per l'acido carbonico sotto forma di gas.	20	atm.
» il gas misto (gas d'olio contenente non più del 30 % di acetilene) e per il gas d'acqua	10	»
» il gas d'olio (gas ricco)	125	»
» l'ossigeno, l'idrogeno, il gas illuminante, l'ossido di carbonio, l'azoto, il proto carburo di idrogeno (metano grisou) per l'aria compressa e per i gas rari	200	»

(2) Le massime cariche ammesse per i recipienti destinati al trasporto dei gas liquefatti di cui alle cifre 5, 6, 7 e 8, sono:

per l'acido carbonico kg. 1 di liquido per litri 1.34 di capacità del recipiente;

per il gas d'olio liquefatto kg. 1 di liquido per litri 2.50 di capacità del recipiente;

per il protossido di azoto kg. 1 di liquido per litri 1.34 di capacità del recipiente;

per l'etano kg. 1 di liquido per litri 3.30 di capacità del recipiente;

per l'ammoniaca kg. 1 di liquido per litri 1.86 di capacità del recipiente;

per l'ossicloruro di carbonio (fosgene) kg. 1 di liquido per litri 0.80 di capacità del recipiente;

per il cloro kg. 1 di liquido per litri 0.80 di capacità del recipiente;

per l'acido solforoso kg. 1 di liquido per litri 0.80 di capacità del recipiente;

per il tetrossido di azoto kg. 1 di liquido per litri 0.80 di capacità del recipiente;

per il cloruro di metile kg. 1 di liquido per litri 1.25 di capacità del recipiente;

per il cloruro di etile kg. 1 di liquido per litri 1.25 di capacità del richiedente;

per l'etere di metile kg. 1 di liquido per litri 1.65 di capacità del recipiente;

per la metilamina kg. 1 di liquido per litri 1.70 di capacità del recipiente;

per l'etilamina kg. 1 di liquido per litri 1.70 di capacità del recipiente.

(3) per i *gas disciolti sotto pressione* vale quanto appresso:

La massima pressione finale di carica ammessa alla temperatura di 15° C., comporta:

a) per *l'acetilene sciolto nell'acetone*: 15 atmosfere

Per la massima carica ammessa per i recipienti, valgono le seguenti disposizioni:

per *l'acetilene sciolto nell'acetone* la quantità normale del solvente deve essere misurata di guisa che l'aumento di volume che esso subisce assorbendo l'acetilene alla pressione finale di carica lasci nell'interno della materia porosa un volume libero, che misurato alla temperatura di 15° C. corrisponda almeno al 15 % del volume di acqua di cui è capace il recipiente [vedasi A (1) c)];

b) per *l'ammoniaca disciolta sotto pressione nell'acqua*:

con più del 30 % e fino a 40 % di parti in peso di ammoniaca, kg. 1 di soluzione per litri 1.25 di capacità del recipiente; con più del 40 % e fino al 50 % di parti in peso di ammoniaca, kg. 1 di soluzione per litri 1.30 di capacità del recipiente.

E. — *Altre prescrizioni.*

(1) Qualora i recipienti con *gas di cui alle cifre* 5, 6 e 7 (eccezione fatta per il *cloro* e per il *tetrossido di azoto*) o *di cui alla cifra* 8, vengano imballati in casse, è ammesso l'imballaggio assieme con altri oggetti.

(2) Recipienti per *gas di cui alle cifre* da 1 a 8, 10 e 11, non imballati in casse devono essere muniti di dispositivi che impediscano il rotolamento. Tali dispositivi non possono essere congiunti con i cappellotti di protezione. Sono superflui i dispositivi che impediscano il rotolamento per recipienti di grandi dimensioni, che non vengono portati ma rotolati e che a tale scopo sono muniti di appositi cerchi. Tali recipienti sono ammessi fino a nuovo avviso, soltanto per i gas di cui alle cifre 6, 7, 8 e 10. La loro capacità non deve essere inferiore a litri 100 o superiore a litri 500. Le valvole devono essere munite di cappellotto di protezione in ferro, con uno o più fori; per recipiente di rame sono ammessi cappellotti di protezione di rame. Non abbisognano di cappellotti di protezione quelle valvole, che sono applicate all'interno del collo del recipiente e sono protette da un tappo metallico a vite ben aderente.

(3) Sui recipienti di *gas di cui alle cifre* da 1 a 8, 10 e 11 e sulle casse in cui essi vengono imballati, il contenuto deve essere indicato a caratteri chiari e indelebili.

I recipienti vanno imballati nelle casse in modo che il punzone di prova possa essere facilmente osservato.

Le casse di legno e di metallo con *aria liquida, ossigeno liquido o azoto liquido* (cifra 9) devono portare ben chiare le indicazioni: « aria liquida », « ossigeno liquido », « azoto liquido », « parte superiore », « parte inferiore », « fragilissimo ».

(4) *L'ossigeno compresso* può contenere al massimo il 4 % di idrogeno, *l'idrogeno compresso* al massimo il 2 % di ossigeno. Il titolo della miscela deve essere verificato con

analisi, all'atto del riempimento. Il risultato della verifica deve essere presentato a richiesta.

Per gli accessori dei recipienti di *ossigeno o di gas che sviluppano ossigeno* non si devono adoperare materiali per guarnitura e per lubrificazione che contengano sostanze oleose o grasse.

I recipienti per *gas liquefatti* della cifra 7 e per *l'ossicloruro di carbonio* (cifra 6) devono essere asciutti. Essi, come pure quelli per *l'idrogeno compresso,* devono essere subito chiusi dopo vuotati. All'atto della consegna a partenza dei detti recipienti vuoti, deve essere fatta l'annotazione nella lettera di vettura che i recipienti stessi sono chiusi.

Sono considerati come vuoti anche i recipienti nei quali dopo essere stati vuotati dei *gas liquefatti* nominati *alle cifre da* 5 a 8, sono rimasti dei piccoli residui di questi *gas allo stato compresso.*

Per ogni spedizione di *gas compressi* (cifre da 1 a 4) il mittente dovrà, a richiesta, provare la pressione esistente nei recipienti stessi con un manometro di buon funzionamento. Il gestore interessato deve confermare nella lettera di vettura la eseguita prova.

(5) I colli non devono essere lanciati nè esposti agli urti, ai raggi solari o ad altre sorgenti di calore.

(6) Per il trasporto devono essere utilizzati:

a) *carri scoperti:*

1. Per i *gas compressi:* se vengono consegnati a partenza in veicoli specialmente adatti alla circolazione su strada ordinaria e protetti completamente con copertone o con cassoni di legno.

2. Per i *gas di cui alla cifra* 8: i carri devono invece essere completamente coperti da copertone nei mesi da aprile ad ottobre compresi, qualora i recipienti non siano imballati in casse di legno.

b) *carri coperti:*

1. Per i *gas compressi* [vedasi però *a)* cifra 1) e *c)* cifra 1)] (*).

2. Per i *gas liquefatti di cui alle cifre* 5, 6 e 7 durante i mesi da aprile a ottobre compresi (**).

3. Per *aria liquida, ossigeno liquido e azoto liquido.*

4. Per i *gas disciolti sotto pressione* di cui alle cifre 10 e 11.

c) *carri scoperti o coperti:*

1. Per il *gas d'olio,* il *gas misto,* il *gas d'acqua* e il *protocarburo di idrogeno* (grisou, metano): i carri scoperti (ad eccezione dei carri a serbatoi) devono essere però completamente ricoperti con copertoni nei mesi da aprile a ottobre compresi, qualora i recipienti non siano imballati in cassoni di legno.

2. Per i *gas liquefatti di cui alle cifre* 5, 6 e 7 nei mesi da novembre a tutto marzo.

(7) I recipienti per *gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione,* devono essere caricati nei carri in maniera di non poter ribaltarsi o cadere. I recipienti contenenti *aria liquida, ossigeno liquido o azoto liquido,* devono essere collocati in piedi ed essere protetti contro la possibilità di danneggiamento da parte di altri colli. Essi non devono essere caricati in immediata prossimità di sostanze facilmente infiammabili in piccoli pezzi o allo stato liquido.

(*) Fino a nuovo avviso l'ossigeno, l'idrogeno e l'acetilene sciolto in acetone e assorbito in materie porose, possono essere trasportati anche in carri scoperti nei mesi da ottobre a marzo compresi.

(**) Fino a nuovo avviso possono adibirsi al trasporto di gas liquefatti di cui alle cifre 5, 6 e 7 nei mesi da aprile a ottobre compresi, carri scoperti con copertone, qualora non possano essere messi a disposizione carri coperti. I copertoni devono essere impermeabili ed essere assicurati ad appositi dispositivi di legno, in modo da lasciare uno spazio libero tra i recipienti e il copertone.

(8) *a)* Per i recipienti dei carri a serbatoi destinati al carico di *gas compressi liquefatti o disciolti sotto pressione* valgono per quanto riguarda la natura del materiale, le prove ufficiali, l'equipaggiamento ed il riempimento, le disposizioni di cui sotto A, B, C e D; per le valvole, quelle di cui E (2) e infine le disposizioni di cui ad H. I recipienti devono essere sistemati nei carri solidamente e assicurati contro spostamenti e in maniera da non poter essere levati senza mezzi od attrezzi speciali.

b) Quando i serbatoi di un carro a serbatoi, destinati al trasporto di *gas liquefatti* sono di forma costantemente cilindrica, devono essere adottati dei dispositivi per rallentare il movimento del liquido contenutovi, quando aumenti d'improvviso la velocità del veicolo.

c) I carri serbatoi destinati al trasporto di *gas liquefatti di cui alle cifre* 5, 6 e 7 devono essere ricoperti con una cassa di legno.

d) Per i carri a serbatoi per *gas compressi* non è necessario che ogni recipiente sia munito di una valvola per il riempimento o la vuotatura. E' sufficiente che tutti i recipienti facciano capo, alle due estremità del carro, ad un tubo collettore munito di valvola di chiusura situata nell'interno della cassa del carro. Per i carri a serbatoi destinati al trasporto di *gas liquefatti,* i recipienti di ogni singolo strato orizzontale devono essere raccordati ad un tubo collettore munito alle estremità di valvole di chiusura situate nell'interno della cassa del carro, la quale deve potersi chiudere. Queste valvole non occorre siano protette da cappellotti di protezione, ed i recipienti non occorre siano specialmente attrezzati contro il rotolamento. Per i recipienti di ossigeno, il collettore di presa deve essere rivolto all'insù ed avere i raccordi a vite giranti a destra; per i recipienti d'idrogeno, il collettore di presa deve essere rivolto all'ingiù ed avere i raccordi a vite giranti a sinistra.

F. — *Eccezioni alle prescrizioni da A ad E.*

(1) I *gas liquefatti di cui alle cifre* 5, 6 e 7 in *piccole quantità* e cioè *acido carbonico, etano* e *protossido di azoto* fino a 3 grammi, *ammoniaca, cloro* e *tetrossido di azoto fino* a 20 grammi, *acido solforoso, anidro* ed *ossicloruro di carbonio* (fosgene) fino a 100 grammi, possono anche essere trasportati in forti tubi di vetro, chiusi alla fiamma, alle seguenti condizioni:

I tubi di vetro non possono essere riempiti che fino a metà per *l'acido carbonico, l'etano* e il *protossido di azoto,* fino a 2/3 per *l'ammoniaca,* il *cloro* e il *tetrossido di azoto* e fino a 3/4 per *l'acido solforoso* e *l'ossicloruro di carbonio* (fosgene). Ogni singolo tubo deve essere messo in una custodia di lamiera saldata e riempita di terra da infusori e questa imballata in una robusta cassa di legno. E' ammesso riporre parecchie custodie in una unica cassa, e però i tubi contenenti *cloro* non possono essere messi nella stessa cassa con tubi contenenti *ammoniaca* o *acido solforoso.* Assieme alle custodie con *gas liquefatti,* eccezione fatta per il *cloro,* possono essere imballati anche altri oggetti.

(2) Le sostanze *di cui alla cifra* 8, purchè siano osservate le prescrizioni di riempimento di cui al capitolo D-(2), possono essere imballate per quantità fino a 150 grammi, in tubi di vetro o di metallo adagiati in modo perfettamente stabile entro robuste casse, da soli od assieme con altre sostanze (in questo ultimo caso il peso totale di essi non deve superare i 5 kg.). Le casse devono essere munite dell'etichetta secondo il modello 2. Se le casse non contengono ciascuna più di grammi 150 di queste sostanze, possono essere trasportate in carri coperti.

(3) *Capsule metalliche per acido carbonico* (Sodor, Sparklet) che contengono al massimo grammi 25 di *acido carbo-*

nico liquido ed al massimo gr. 1 di liquido per cmc. 1.34 di capacità, vengono trasportati senza restrizione, qualora l'acido carbonico non contenga più del mezzo % di aria.

(4) *L'ossigeno compresso* fino a 0.3 atm. in sacchi di gomma, tessuti impregnati o simili si accetta incondizionatamente al trasporto.

(5) Recipienti facenti parte di macchine per la fabbricazione del ghiaccio, che per il funzionamento di esse contengono in permanenza fino al limite massimo di litri 20 di *acido solforoso liquefatto* o di *ammoniaca liquefatta*, sono ammessi al trasporto incondizionatamente.

(6) Recipienti per *ossigeno compresso*, applicati a carri speciali per trasporto di pesci, sono ammessi anche se non sono ermeticamente chiusi, qualora siano invece muniti di dispositivi che permettano l'uscita dell'ossigeno gradatamente.

G. — *Trasporto.*

I *gas di cui alla cifra* 8 sono ammessi al trasporto a G. V. in piccole partite, sempre che siano rispettate le disposizioni sub F (2) e fino al limite massimo di gr. 150.

H. — *Disposizioni transitorie.*

I recipienti per *gas compressi, liquefatti* o *disciolti sotto pressione*, collaudati e messi in circolazione a norma delle disposizioni vigenti dell'Allegato I alla C. I. M. precedentemente in vigore, sono ammessi anche ulteriormente al trasporto.

Per i termini entro i quali devono aver luogo le prove di pressione, valgono le disposizioni sub B.

I. e. Materie che in contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili o atti a facilitare la combustione.

Al trasporto sono ammessi soltanto:

1. *Metalli alcalini e alcalino-terrosi* quali: sodio, potassio, calcio, ecc. *e loro leghe.*

2. *Carburo di calcio e calcionamide* (*), quest'ultima con contenuto di carburo di calcio superiore al 0.2 %, *idruro di calcio.*

3. *Perossido di sodio,* anche in miscele che non siano più pericolose di esso.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A. — *Imballaggio.*

(1) Per l'imballaggio devono essere adibiti recipienti robusti di perfetta tenuta e atti ad essere chiusi ermeticamente, di ferro (anche di latta). Sostanze di *cui alla cifra* 1, possono essere trasportate fino a 5 kg. anche in robusti recipienti di vetro, di perfetta tenuta ed a chiusura ermetica. I recipienti devono essere perfettamente asciutti; per le sostanze di cui *alla cifra* 1, i recipienti possono anche essere riempiti di petrolio.

(2) I recipienti per le sostanze *di cui alle cifre* 1 e 3 devono essere riposti in imballaggio di protezione e cioè:

a) I recipienti di ferro o di lamiera con *sostanze di cui alla cifra* 1, in casse di legno o cesti di protezione di ferro;

b) Recipienti di vetro con *sostanze di cui alla cifra* 1, o recipienti con *sostanze di cui alla cifra* 3 (**), in casse di legno rivestite internamente di latta per impedire l'infiltrazione di acqua. I recipienti di vetro messi in tali casse, devono essere ivi sistemati solidamente con terra di infusori asciutta o simili materie non infiammabili. Per recipienti di vetro con contenuto fino a grammi 250 possono essere adibite, in luogo di casse di legno, anche casse di latta a chiusura ermetica.

Non occorrono rivestimenti di protezione:

α) per le *sostanze di cui alla cifra* 1 se, versate nei recipienti allo stato fuso, siano imballate in fusti di ferro (stagnoni) con chiusura ermetica;

β) per le *sostanze di cui alla cifra* 3 qualora vengano adibite botti di ferro robuste, di perfetta tenuta, i cui fondi e pareti sieno muniti di un rivestimento in legno dello spessore minimo di cm. 2.5 assicurato con cerchi e con nastri di ferro ad angolo.

(3) Sui colli deve essere dichiarato il contenuto a caratteri chiari ed indelebili; su di essi deve essere pure apposta la indicazione « *Teme l'umidità* ».

Per i carri a serbatoi destinati al trasporto di *carburo di calcio* [*cifra* 2)] in luogo della indicazione di cui sopra, deve essere messa (e precisamente dalla parte della chiusura) l'annotazione « *Chiudere ermeticamente dopo la riempitura o la vuotatura. Aprendo, fare attenzione ai gas infiammabili* ».

B. — *Altre prescrizioni.*

(1) Quantità fino a kg. 5, imballate come sub A, possono essere riunite insieme con altri oggetti.

(2) I colli devono essere trattati con speciale precauzione. Essi non devono essere gettati nel carro e devono essere in esso disposti in modo da esser protetti contro sfregamenti, scosse, urti, capovolgimenti e cadute anche dagli strati superiori.

(3) Per il trasporto sono da adibirsi carri coperti. *Carburo di calcio* e *calcionamide* (cifra 2) si possono trasportare anche in carri scoperti, protetti da copertone.

(4) Recipienti vuoti, che abbiano contenuto materie di cui alla cifra 2, non devono contenere resti della materia stessa. Nella lettera di vettura deve essere indicato il loro precedente contenuto.

Nelle prescrizioni per la classe II deve essere apportata al titolo « *Materie soggette ad infiammazione spontanea* », la seguente annotazione:

(*) Fosforo amorfo (rosso) sesquisolfuro di fosforo, leghe di fosforo con metalli come ferro-fosforo (fosfuro di ferro), rame fosforo (fosfuro di rame), non sono da considerare come materie soggette ad infiammazione spontanea.

Il punto 2 delle disposizioni preliminari alla classe II ha il seguente tenore:

2. *Composti di fosforo con metalli alcalino-terrosi* p. e. *fosfuro di calcio, fosfuro di stronzio.*

Nelle PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO. « B. — *Altre prescrizioni* », si deve aggiungere alla fine dell'alinea (1):

e) *Polvere di zinco* nella quantità massima di kg. 1. In questo caso la polvere di zinco deve essere imballata in vasi di vetro ben chiusi o in scatole di latta. I vasi di vetro contenenti polvere di zinco devono essere sistemati solidamente in scatole di zinco o di cartone di perfetta tenuta, a mezzo di terra di infusori.

Inoltre deve essere aggiunto il seguente nuovo alinea (7):

(7) Nella lettera di vettura sotto la « dichiarazione del contenuto » deve essere scritta, o sottolineata in rosso l'annotazione « *Merci appartenenti alla classe II* ».

In luogo delle prescrizioni della classe III-a valgono le disposizioni seguenti:

(*) La *calcionamide*, che in conformità alla dichiarazione nella lettera di vettura non contenga più del 0.2 % di carburo di calcio, è ammessa al trasporto senza restrizione.

(**) Fino a nuovo avviso, i recipienti di latta riempiti di perossido di sodio e consegnati a carro, possono essere messi in cesti di protezione di ferro. Essi devono essere solidamente assicurati ai cesti stessi.

III. a. - Liquidi combustibili.

I liquidi appresso specificati ed i loro miscugli artificiali allo stato liquido oppure ancora pastosi alla temperatura di 15° C. (brevemente denominati « liquidi infiammabili »), sono sottoposti a condizioni speciali:

A) *I liquidi combustibili delle classi pericolose* I A, II e III sono quelli che non si mescolano con l'acqua anche per quanto riguarda le loro parti liquide combustibili.

1. *I liquidi combustibili della classe pericolosa* I A, sono quelli che hanno il punto di infiammabilità al di sotto di 21° C. (*) e che non contengono più del 30 % di materie solide (**) disciolte o in sospensione oppure complessivamente:

a) liquidi combustibili che hanno un punto di ebollizione fino a 40° C. o che, qualora non abbiano un punto di ebollizione proprio, nella distillazione frazionata fino a 40° C. diano un prodotto di distillazione maggiore del 5 % del volume primitivo;

b) liquidi combustibili, che hanno un punto di ebollizione superiore ai 40° C. o che, qualora non abbiano un punto di ebollizione proprio, nella distillazione frazionata fino a 40° C. diano come prodotto di distillazione al massimo 5 % del volume primitivo.

2. *I liquidi combustibili della classe pericolosa* II, sono quelli che hanno un punto di infiammabilità da 21° C. fino a 55° C. (*) e che non contengono più del 30 % di materie solide (**) disciolte o in sospensione oppure complessivamente.

3. *I liquidi combustibili della classe pericolosa* III, sono quelli che hanno un punto di infiammabilità da oltre 55° C. fino a 100° C. (*) e che non contengono più del 30 % di materie solide (**) disciolte od in sospensione o complessivamente.

B) *I liquidi combustibili della classe pericolosa* I B sono quelli che nell'insieme o le cui parti combustibili liquide si possono mescolare con l'acqua in qualsiasi proporzione, che hanno un punto di infiammabilità sotto i 21° C. (*) e che contengono al massimo il 30 % di materie solide (**) disciolte o in sospensione o complessivamente.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A. — *Imballaggio.*

(1) Per l'imballaggio possono essere adibiti soltanto recipienti solidi, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica e di materia tale (metallo, vetro, terracotta o legno) che non venga intaccata dal liquido contenuto. Non è ammesso l'impiego di recipienti di legno per i liquidi *sub*-A-1*a*), 1*b*) *e per lo xilolo.* I serbatoi dei carri speciali a serbatoi devono essere di lamiera di ferro o di lamiera di altri metalli. I serbatoi e i tubi di scarico dei carri speciali a serbatoio per benzina, benzolo, etere etilico, etere-alcool, spirito, aldeide acetica, acetale e solfuro di carbonio devono avere un contatto a terra.

(2) Il peso lordo di un collo, il cui recipiente sia di vetro o di terra cotta, non deve superare i 75 kg. Recipienti di latta spediti senza imballaggio di protezione non devono contenere più di kg. 20 di peso netto e, se spediti con imballaggi di protezione, non possono avere più di kg. 75 di peso lordo. Recipienti di latta di capacità superiore a kg. 5 devono avere giunzioni ripiegate e saldate.

Recipienti di vetro, terra cotta o latta, questi ultimi di capacità superiore ai kg. 20, devono essere riposti singolarmente o a gruppi con impiego di adatto materiale d'imballaggio di protezione solido e robusto (cesti di metallo o di vimini, casse, o mastelli).

Tali recipienti di protezione, escluse le casse, devono essere muniti di buoni e solidi manichi. I recipienti di protezione aperti devono avere una copertura di protezione, che, se fatta di paglia di giunco, di cannucce o di altro materiale facilmente infiammabile, dovrà essere impregnata di argilla o di latte di calce o simili, mescolati con vetro solubile. Recipienti di lamiera di ferro che contengono *etere etilico,* o *solfuro di carbonio,* sono sottoposti alle stesse condizioni, però senza limiti di peso. Non sono valevoli le prescrizioni di cui sopra qualora i liquidi siano messi in recipienti di robusta lamiera di ferro saldati autogenicamente, di perfetta tenuta e a chiusura ermetica.

(3) I recipienti di lamiera di ferro o di altri metalli, anche i carri serbatoi, possono essere riempiti alla temperatura di 15° C., con *i liquidi di cui sub A*-1 *a*), 1 *b*) soltanto fino al 95 % della loro capacità.

(4) Ogni collo contenente *liquidi di cui sub A*-1 *a*), e 1 *b*) o *acetone* o loro *miscele* deve essere munito dell'etichetta come il modello 2. Cesti o mastelli che contengano i liquidi sopra citati devono inoltre portare chiara la scritta « *Manipolare con precauzione* ». Non devono essere portati sulle spalle o sulla schiena, e devono essere trasportati soltanto con i cosidetti carrettini per sacchi, a due ruote.

B. — *Lettera di vettura.*

(1) Sotto la dichiarazione del contenuto prevista dalle tariffe o d'uso commerciale, deve essere fatta la seguente annotazione: « *Merce appartenente alla classe pericolosa* IIIa ».... (secondo le disposizioni preliminari).

Nel caso venga richiesta la spedizione di piccole quantità in carri coperti [vedasi C. (2)] dovrà essere specificata, per i liquidi appartenenti *alla classe pericolosa* I A, anche la indicazione delle *sotto classi a*) o *b*) (disposizione preliminare).

Le indicazioni dovranno essere fatte in rosso o sottolineate in rosso.

(2) Qualora manchi l'indicazione della classe pericolosa, la spedizione sarà trattata in base alle prescrizioni per la classe pericolosa I A-1 *a*).

C. — *Altre disposizioni.*

(1) Possono essere imballati insieme ad altri oggetti qualora siano rispettate le disposizioni previste al capo A (imballaggio) per i recipienti in robusti imballaggi di legno a perfetta tenuta e a chiusura ermetica:

a) *i liquidi sub A*-1 *a*) in quantità complessiva fino a kg. 20;

b) *i liquidi sub A*-1 *b*) in quantità complessiva fino a kg. 60, il *solfuro di carbonio* però soltanto fino a kg. 5;

c) *i liquidi sub A*-2, 3 e *B* senza limitazioni.

(2) Per il trasporto devono essere adibiti carri aperti. I *liquidi sub A*-1 *a*) in recipienti di peso lordo non superiore a kg. 20, *i liquidi sub A*-1 *b*), in recipienti del peso massimo lordo di kg. 60 — per il *solfuro di carbonio,* del peso lordo massimo di kg. 12 — e i *liquidi sub A*-2 e 3 e *B* in recipienti del peso massimo lordo di kg. 80, possono essere trasportati, sia imballati singolarmente sia imballati insieme con altri oggetti come sub (1) *a*) e *b*), in carri coperti e precisamente senza riguardo al numero dei colli caricati nel carro. I recipienti di vetro o di terra cotta devono essere riposti, in questo caso, in imballaggi di protezione a pareti piene, robusti e chiusi (non cesti). I singoli recipienti ammessi al trasposto in carri coperti possono essere anche riposti in recipienti collettori col peso lordo massimo di kg. 100. I re-

(*) I punti di infiammabilità e di ebollizione sono misurati alla pressione barometrica di 760 mm. Il punto di infiammabilità si misura con l'apparato Abel-Pensky. La distillazione frazionata si deve fare secondo il sistema Engler-Ubbelohde.

(**) Alle materie solide devono parificati gli « olii seccativi » (Ständöle) e le materie simili.

cipienti singoli devono essere assicurati nel recipiente collettore contro qualsiasi spostamento. Così pure lo *spirito* in bottiglie di vetro, riposte poi in cassette a più ripiani, può essere trasportato in carri coperti, e allora non occorre la copertura di protezione prevista al punto A (2) capoverso 3 per i recipienti di protezione aperti, sempre che le singole bottiglie non abbiano la capacità superiore a litri 1 e qualora i recipienti di protezione siano assicurati contro capovolgimenti e cadute dagli strati superiori.

Anche *l'etere etilico* in bottiglie di vetro da grammi 50, 100 e 200 accuratamente imballate e richiuse in robusti recipienti di legno a perfetta chiusura e fino al peso lordo massimo di kg. 50, può essere trasportato in carri coperti.

(3) Per i *liquidi di cui sub A*-1 *a*) e 1 *b*) e per *l'acetone e le loro miscele,* devono essere osservate ancora le seguenti disposizioni:

a) trattandosi di trasporti a carro, i carri devono essere muniti da ambo i lati, prima di esser caricati, di un'etichetta secondo il modello 2 ed ancora di quelle con la scritta « *Manovrare con precauzione* »;

b) i singoli colli devono essere collocati in modo stabile nel carro. Cesti e mastelli aperti devono essere assicurati al carro stesso e non possono essere messi uno sopra l'altro;

c) i recipienti danneggiati in corso di trasporto devono essere subito scaricati; essi possono essere venduti con il loro contenuto per conto del mittente, qualora non riesca possibile la pronta riparazione sul posto;

d) i recipienti vuoti possono essere spediti soltanto se ben chiusi. Tali recipienti di ferro o di altro metallo possono spedirsi in carri coperti. Gli altri devono essere trasportati in carri aperti. Nella lettera di vettura deve essere indicata la sostanza che essi precedentemente contenevano.

(4) Per il trasporto di *liquidi combustibili* sulle ferrovie ad esercizio elettrico, vedansi le disposizioni contenute nell'Appendice al presente testo.

I *liquidi combustibili e i recipienti vuoti* in cui erano contenuti i liquidi stessi, non possono essere trasportati a G. V. in piccole partite. Fanno eccezione, indipendentemente dal numero dei colli caricati in un carro e sempre che le prescrizioni sub *C* (2) siano state rispettate:

1. *Liquidi di cui sub A* 1 *a*), in recipienti di peso lordo non superiore a kg. 20 (*).
2. *Liquidi di cui sub A* 1 *b*), in recipienti di peso lordo non superiore a kg. 60 (*), trattandosi di *solfuro di carbonio* non superiore a kg. 12 (*).
3. *Liquidi di cui sub A 2 e 3 e sub B,* in recipienti di peso lordo non superiore a kg. 80 (*).
4. *Etere etilico* in bottiglie di vetro contenenti gr. 50, 100 o 200 di *etere etilico,* imballate accuratamente in recipienti di legno robusti e ben chiusi, fino al peso lordo di kg. 50.
5. *Recipienti vuoti* di ferro o di altro metallo ermeticamente chiusi.

Nelle prescrizioni per la classe III *b* (*Materie solide infiammabili*) deve essere aggiunto nelle CONDIZIONI DI TRASPORTO « A. — *Imballaggio* » alla fine dell'alinea (1):

Le cortecce e scorze di alberi si accettano per il trasporto anche in carri aperti senza copertone non imballate, tutto l'anno; *le canne palustri mondate dalle foglie e dalle barbe* qualora siano bene stivate, nel periodo dal 1° novembre fino al 31 marzo.

(*) Qualora i singoli recipienti siano sistemati solidamente in un recipiente collettore, questo può raggiungere un peso lordo massimo di kg. 100.

L'alinea (3) ha il seguente tenore:

(3) a) *La celluloide in piastre e in fogli, in tubi o in verghe* deve essere riposta in recipienti di legno robusti, a tenuta ermetica e di perfetta chiusura (casse, mastelli e botti) od in pacchi di carta da imballaggio solida e resistente (come la carta rinforzata). Gli imballaggi di carta devono:

α) o essere contenuti in gabbie formate da due robuste tavole di testa collegate fra loro con quattro assicelle laterali su di esse solidamente inchiodate;

β) o esser tenuti insieme da due telai sporgenti sufficientemente oltre l'imballo di carta e solidamente collegati fra loro con nastri di ferro;

γ) o essere ricoperti e legati dentro un tessuto robusto con i lembi raccolti a ciascuna delle estremità in una unica legatura a guisa di moncone;

δ) o cuciti dentro tessuti di juta analogamente ai sacchi per la lana del Capo.

Le cuciture devono essere forti e fitte.

b) *Gli oggetti manifatturati di celluloide, le materie prime per film ed i film,* devono essere riposti in recipienti di legno (casse, mastelli, fusti) robusti, a tenuta ermetica ed a perfetta chiusura o in robuste scatole di cartone.

c) *I cascami di celluloide e di film* devono essere imballati:

α) in casse, mastelli o fusti di legno, robusti stagni e di perfetta chiusura, o

β) in robusti involucri di tela greggia legati solidamente alle due estremità a guisa di moncone, o

γ) in robusti sacchi di tela greggia muniti ai fondi di prese resistenti, o

δ) in robusti sacchi di juta stagni del tipo dei sacchi per la lana del Capo.

Tutte le cuciture devono essere robuste e fitte.

(4) Il peso di ogni singolo collo non deve oltrepassare:

1. se imballato secondo a) *α*) e *β*) per i tubi i kg. 30, per le verghe i kg. 50;
2. se imballate secondo a) *γ*):

αα) in semplici involti di carta oltre all'imballaggio di tessuto, per piastre e fogli i kg. 100, per tubi i kg. 40 e per verghe i kg. 50;

ββ) in doppio involto di carta oltre all'imballaggio di tessuto, per tubi i kg. 60, per le verghe i kg. 100;

3. se imballato secondo a) *δ*) per i tubi i kg. 60, per le verghe i kg. 100;
4. se imballato secondo c) *β*), *γ*) e *δ*) i kg. 40, se secondo c) *δ*), in doppio involto, i kg. 80.

Al capo « B. — *Trasporti* », il primo alinea ha il seguente tenore:

Gli oggetti di cui alla cifra 1 — eccezione fatta per lo zolfo imballato in recipienti stagni ed i *cascami di celluloide e di film* — non si accettano a G. V. in piccole partite.

Si devono aggiungere i seguenti nuovi capi:

C. — *Lettere di vettura.*

Per le spedizioni in piccole partite, nella lettera di vettura deve essere scritta o sottolineata in rosso, dopo l'indicazione del contenuto, la dicitura: « *Merci appartenenti alla classe III-b* ».

D. — *Altre prescrizioni.*

Assieme ai comuni oggetti di celluloide del commercio, alle materie prime per film ed ai film possono essere riuniti altri oggetti, qualora vengano adibiti recipienti collettori di legno, robusti e stagni o scatole di cartone solide e stagne.

Nelle prescrizioni per la classe IV (*Materie velenose*), la cifra 2 delle disposizioni preliminari ha il seguente tenore:

2. *Ferrosilicio ottenuto con processo elettrico,* contenente silicio in misura superiore al 30 % e inferiore al 70 % come pure le *leghe di ferro silicio* con altri metalli (per esempio il manganese, l'alluminio), ottenute con lo stesso processo.

Nelle CONDIZIONI DI TRASPORTO « A. — *Imballaggio* » all'alinea (2) devesi aggiungere:

In tamburi di resistente lamiera di ferro dello spessore di almeno 0.06 mm. aventi il coperchio saldato od anche avvitato con l'aggiunta di un anello di guarnitura e muniti di cerchi per il rotolamento. I fondi dei tamburi devono essere riuniti alle pareti di essi mediante una cucitura circolare che deve essere protetta da un forte cerchio di rotolamento. Questi tamburi possono essere sostituiti anche da tamburi di lamiera ondulata o di latta consolidata per mezzo di cerchi laminati. In quest'ultimo caso i cerchi di rotolamento possono essere eliminati se i fondi dei tamburi sono raccordati al mantello mediante una doppia ripiegatura saldata. Il peso lordo di tutti questi tamburi non deve superare i 150 kg.

L'alinea c) prenderà l'indicazione d).

L'alinea (3) avrà la seguente dizione:

(3) Le materie di cui alla cifra 2 devono essere riposte in recipienti robusti, ben connessi, che permettano l'uscita di gas od in recipienti robusti, impermeabili all'acqua, di legno o di metallo.

Qualora trattisi di spedizioni a carro non occorrono imballaggi.

Nell'alinea (9) stesso capo, le parole « se si tratta di ferro silicio o mangano silicio (2°) » devono essere sostituite con le parole « se si tratta delle materie di cui alla cifra 2 ».

Al capo « B. — *Altre prescrizioni* », gli alinea (2) e (5), hanno il seguente tenore:

(2) *Le materie di cui alle cifre* 1, 3, 4, 5 e 6 *a*) nonchè *l'acido ossalico e l'ossalato di potassio allo stato solido* non possono essere caricati assieme a sostanze combustibili. *Fanno eccezione le sostanze di cui alla cifra* 3 nel caso improrogabile di lotta antiparassitaria ed il *sublimato* quando si rendesse necessario per combattere qualche epidemia.

(5) *Le materie di cui alla cifra* 2 devono essere consegnate a partenza completamente asciutte e in recipienti completamente asciutti. Per il trasporto possono essere adibiti carri scoperti o coperti; trattandosi però di spedizioni a carro, i carri coperti devono essere provvisti di grate o di porte di areazione, che devono essere tenute aperte. In tal caso devono essere applicati sui carri i cartellini con la seguente scritta: « *Aprire gli sportelli d'areazione* » « *Arieggiare assolutamente prima dello scarico* » « *Proibito l'uso di luce a fiamma non protetta* ».

Le prescrizioni di cui sub « C. — *Modo di trasporto* », hanno il seguente tenore:

Le materie di cui sub 1, 3, 4, 5, 6 *a*) e 8 — fatta eccezione per le spedizioni di materie di cui alla cifra 3 per la lotta antiparassitaria in casi urgenti e del sublimato, trattandosi di spedizioni per la lotta contro le epidemie — *come pure i recipienti vuoti* (anche i *sacchi*) in cui erano contenute le materie appartenenti alle cifre suaccennate, non si possono spedire a G. V. in piccole partite ammenochè le materie stesse non siano riposte in recipienti di lamiera o di vetro stagni e ben chiusi, avvolti accuratamente con lana di legno, e immessi in recipienti di lamiera ben saldati e il tutto in robuste casse di legno.

Nelle prescrizioni per la classe V (*Materie caustiche*) vanno depennate alla cifra 8 le parole: « *Ammoniaca disciolta in acqua* in concentrazione non superiore al 25 % ».

Al capo CONDIZIONI DI TRASPORTO « A. — *Imballaggio* », l'alinea (6) viene completato con:

« c) in fiasconi di vetro o di terracotta ».

All'alinea (8) le parole « recipienti di vetro o di grès » devono essere così modificate: « recipienti di vetro di grès o di alluminio ».

L'alinea (10) ha il seguente tenore:

(10) *Il bisolfato di sodio* deve essere imballato in recipienti stagni, che non vengano intaccati dal contenuto. Trattandosi di spedizioni a carro e sempre che il bisolfato sia allo stato completamente asciutto, esso può essere spedito anche non imballato, qualora le pareti del carro siano rivestite internamente di piombo o di cartone almeno fino alla altezza di carico; se trattisi di carro scoperto, esso deve essere protetto da copertone con dei dispositivi che impediscano il contatto fra il solfato di sodio e il copertone stesso.

Sub « B. — *Altre prescrizioni* », aggiungere il seguente nuovo alinea (11):

(11) *L'acido solforico, l'acido cloridrico e l'acido nitrico* non possono essere caricati nello stesso carro insieme con gli esplosivi a base di clorati (1 a, 2° gruppo (†), b).

Nelle prescrizioni per la classe VI (*Prodotti ripugnanti e di cattivo odore*), alla cifra 1 delle disposizioni preliminari, all'ultimo alinea dopo le parole « materie animali nauseanti e ripugnanti » deve essere apposto il richiamo (*) con la seguente annotazione a piè di pagina.

« (*). Le setole e i peli di maiale puliti e secchi sono ammessi incondizionatamente al trasporto ».

Infine deve aggiungersi al capo « A. — *Imballaggio* (1) *a*) » quanto appresso:

Le setole e i peli di maiale greggi e asciutti possono essere imballati in sacchi comuni in qualunque stagione, quelli invece *freschi* e *non asciutti,* lo possono soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio.

APPENDICE.

Condizioni speciali per il trasporto su ferrovie a trazione elettrica delle merci ammesse a determinate condizioni.

Le sostanze esplosive sub 1 *a* e 1 *b,* cifre 2, 5, 6, 7, 8 e 9 e i liquidi *combustibili* (*III* a), possono essere trasportati soltanto in carri, le cui condutture elettriche siano poste in tubi chiusi o in tracce chiuse.

Per l'illuminazione sono ammesse soltanto lampadine ad incandescenza rinchiuse in robuste campane di protezione comprendenti anche il porta-lampade o in custodie robuste e trasparenti ben chiuse verso l'interno del carro. I relativi interruttori, valvole, dispositivi di regolazione e simili, devono essere montati all'esterno del carro.

Le macchine elettriche, i parafulmini, le parti di freno elettrico, i bollitori elettrici, i dispositivi di sicurezza, le valvole, gli interruttori, nei quali venga interrotta la corrente in base alle norme d'esercizio, possono essere disposti nell'interno del carro soltanto se costruiti in maniera da escludere ogni pericolo di esplosione e se protetti da custodie ermeticamente chiuse non sottoposte a pericolo d'incendio e se lavorano a bassa tensione e non si trovino non protette (scoperte) nell'interno del compartimento insieme al carico.

Le materie nominate al principio di queste disposizioni speciali, non possono essere caricate su carri riscaldati elettricamente ed in genere neppure in carri muniti di trasforma-

(†) Per quanto concerne il *traffico con la Germania,* questo 2° Gruppo corrisponde al 2° e 3° Gruppo dell'Allegato *C* all'« E.V.O. » (Regolamento per il servizio ferroviario) germanico.

tori. Soltanto per i *liquidi combustibili* (*III a*) è permesso l'uso di carri con trasformatori ad aria, sempre che i trasformatori stessi, siano costruiti in modo da escludere il pericolo d'esplosione, siano collocati sotto la cassa del carro e separati dalla stessa con uno strato isolante tale e così grande che un incendio nel trasformatore non possa propagarsi alla cassa del carro. I carri attrezzati con trasformatori devono essere marcati come tali, qualora non si possano facilmente riconoscere.

Allegati.

Modello I come il modello I dell'allegato I - C. I. M. semplicemente incorniciato.

Modello I *a* come il modello I dell'allegato I - C. I. M. tre volte incorniciato.

Modello I *b* come il modello I dell'allegato I - C. I. M. semplicemente incorniciato, però non in rosso, ma tutto in nero.

Per spedizioni in piccole partite le etichette conformi ai modelli possono essere ridotte, per quanto concerne la misura della lunghezza dei lati, fino ad un terzo.

(5248)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 18511.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la domanda con cui il signor Tisal Luigi di Giuseppe e di Colnar Anna, nato a Tersin (Lubiana) il 16 giugno 1895, residente a Piacenza, ha chiesto la riduzione del cognome in forma italiana;

Visto il certificato di cittadinanza italiana rilasciato da S. E. il prefetto di Trieste il 12 aprile 1923;

Ritenuto che detta domanda fu affissa per un mese all'albo pretorio del comune di Piacenza, residenza del richiedente, ed all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa, entro 15 giorni dall'eseguita affissione, non è stata fatta opposizione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Tisal è ridotto nella forma italiana di « Tisalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Piacenza, addì 23 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: TIENGO.

(5287)

N. 13162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Oscarre Klapcich, nato a Fiume il 2 luglio 1908 da Mario e da Caterina Korich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ciani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Klapcich è ridotto nella forma italiana di « Ciani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4397)

N. 1240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Corich, nato ad Apriano il 16 luglio 1893 da Francesco e da Francesca Anicich, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Corri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Corich è ridotto nella forma italiana di « Corri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Chinchela, nata a Mattuglie il 23 settembre 1892, moglie;
Ada-Elvira, nata a Mattuglie il 23 febbraio 1920, figlia;
Emilia, nata ad Apriano il 30 maggio 1922, figlia;
Rodolfo, nato ad Apriano il 1° ottobre 1923, figlio;
Giuseppe, nato ad Apriano il 12 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4398)

N. 4861.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Mario Rumatz, nato a Fiume il 10 luglio 1906 da Marcello e da Giuseppa Zabrian, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rumazzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Rumatz è ridotto nella forma italiana di « Rumazzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(4399)

N. 6026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Rodolfo Bosich, nato a Fiume il 2 giugno 1895 da Marco e da Antonia Kovacich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bossi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Bosich è ridotto nella forma italiana di « Bossi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Rupnik, nata a Trieste il 20 ottobre 1887, moglie;
Ervino, nato a Fiume il 19 giugno 1919, figlio;
Nives, nata a Fiume l'11 agosto 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(4423)

N. 13164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Hlapcich, nata a Fiume il 22 settembre 1900 da Marco e da Caterina Korich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ciani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Hlapcich è ridotto nella forma italiana di « Ciani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: De Biase.

(4424)

N. 5112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Carlo Kancianich, nato a Fiume il 25 giugno 1899 da Biagio e da Carolina Zuidarich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Canziani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kancianich è ridotto nella forma italiana di « Canziani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Forza, nata a Fiume il 6 marzo 1898, moglie;
Violetta, nata a Fiume il 10 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4425)

N. 4746.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Ettore Mandich, nato a Fiume il 10 maggio 1908 da Antonio e da Giuseppina Fucak, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mandi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Mandich è ridotto nella forma italiana di « Mandi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor podestà di Fiume, al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5, delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4426)

N. 3167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentanta dal sig. Emilio (Milan) Polich, nato a Fiume l'8 aprile 1876 da Vincenzo e da Maria Merlato, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Poli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio (Milan) Polich è ridotto nella forma italiana di « Poli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Viola Cartesio, nata a Fiume il 6 febbraio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4427)

N. 12904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Lina Anna Sepich, nata a Laurana il 14 settembre 1900 da Pietro Paolo e da Francesca Vendruscolo, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Senesi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Lina Anna Sepich è ridotto nella forma italiana di « Senesi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(4428)

N. 14632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Edoardo Susmel, tutore del minore Renato Vizkich, nato a Fiume il 23 settembre 1909 da Antonio e da Lucia Sinkovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome del minore in quello di « Veschi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del minore quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del minore Renato Vizkich è ridotto nella forma italiana di « Veschi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5061)

N. 4747.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Soldatich, nato a Fiume il 22 giugno 1898 da Cristina Soldatich, residente a Fiume, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Soldati »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Soldatich è ridotto nella forma italiana di « Soldati » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vincenza Luksich, nata a Fiume il 16 gennaio 1893, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5062)

N. 10858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Oscarre Marunich, nato a Fiume l'8 aprile 1898 da Leopoldo e da Giovanna Drahobycki, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Moroni ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Marunich è ridotto nella forma italiana di « Moroni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(5063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Finlandia.

Il giorno 7 ottobre 1930-VIII sono state scambiate in Roma le ratifiche del Trattato di estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale firmato a Helsingfors tra l'Italia e la Finlandia il 10 luglio 1929.

(5390)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 212.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 ttobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.92	Oro	368.37
Svizzera	371.24	Belgrado	33.92
Londra	92.808	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.707	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	190.95	Norvegia	5.115
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.693	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67.45
Peso Argentino Oro	14.80	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.495	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.091	Consolidato 5 %	80.475
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	76.675

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.